

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Istanza del deputato Marolda-Petilli circa l'aggiornamento delle sedute, e opposizione del deputato Di San Donato.* — *Relazione sui disegni di legge: Soppressione delle decime in Terra d'Otranto; Pagamento di debiti della famiglia borbonica a Napoli.* — *Seguito della discussione generale del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana e per l'abolizione della pena di morte — Il deputato Mancini continua il suo discorso in sostegno del progetto.* — *Proposte dei deputati Massari e Plutino per un aggiornamento delle sedute — È approvata la prima.* — *Il deputato Mancini termina il suo discorso — Domanda del deputato La Porta circa una statistica criminale riguardante la Toscana, citata dal deputato Mancini, e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10540. Trentasei abitanti del comune di Onno, circondario di Lecco, chiedono l'abolizione della pena di morte.

10541. Parecchi cittadini di Napoli e di Gallipoli domandano la conservazione dei seminari minori esistenti in quelle città.

10542. Il deputato Tamajo, a nome della Società filantropica detta *Nazaret*, di Messina, composta di numerosi e distinti cittadini, rassegna il voto espresso dalla medesima per l'abolizione della pena capitale.

10543. Ottantadue cittadini d'Acqui fanno istanza perchè il Parlamento voglia abolire la pena di morte e sopprimere tutti gli ordini religiosi.

10544. Vari abitanti delle diocesi Milano, Fermo e Grosseto ricorrono contro la proposta soppressione delle corporazioni monastiche.

10545. Seicentoquarantacinque notabili cittadini di Como si rivolgono alla Camera perchè sia affrettata la soppressione delle comunità religiose e l'abolizione della pena capitale.

10546. La Camera notarile della provincia di Terra di Lavoro raccomanda al Parlamento alcune riforme da introdursi nelle leggi che reggono l'esercizio di quella carica.

10547. Il Consiglio direttivo dell'Associazione operaia di Forlì rassegna il voto espresso dalla medesima nell'adunanza del 19 corrente perchè venga abolita la pena di morte e soppressi gli ordini religiosi.

10548. Il Consiglio municipale di Cefalù ad unanimità di voti protesta contro la petizione sporta da alcuni abitanti di detto comune, i quali, cedendo a mezzi

illegittimi, chiesero la conservazione delle comunità religiose, ed interpretando il generale desiderio di quella popolazione, chiede la pronta soppressione delle medesime.

10549. Abele Damiani, presidente dell'assemblea popolare tenutasi in Marsala, alla quale erano rappresentati vari altri comuni dell'isola, rassegna i voti espressi nella medesima per la soppressione degli ordini monastici e la cancellazione della pena capitale dal Codice italiano.

10550. Riva Francesco e De Rossi Luigi, sindaci di Molleno e Sirone, fanno istanza perchè nel discutere il progetto di ferrovia Lecco-Monza, la Camera dia la preferenza al tracciato per Oggionno.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Lanza Teodorico, da Chieti — Riflessioni sull'attuale processo segreto inquisitorio e sulla necessità di correggerlo, dedicate agli onorevoli deputati del Regno, copie 20;

Puglisi Francesco, da Messina — Opuscolo sull'abolizione della pena di morte, una copia.

SILVESTRELLI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione della Giunta municipale di Terni, colla quale essa fa istanza perchè sia adottato il progetto di legge per la soppressione completa delle corporazioni religiose e l'abolizione della pena di morte.

Prego che sia trasmessa alle Commissioni dell'assemblea ecclesiastico e dell'unificazione legislativa.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alle Commissioni.

MAROLDA-PETILLI. Ieri l'onorevole nostro collega Bellazzi proponeva che la Camera volesse decidere se intendesse di prendere alcuni giorni di riposo nella ventura settimana, oppure no. Il signor presidente non

credette di dover mettere ai voti la proposta, epperò siamo a questo riguardo rimasti in un certo dubbio. Per toglierlo, fo mia la proposta dell'onorevole Bellazzi, e prego il signor presidente a farla decidere dalla Camera; tanto più che già sin d'oggi veggio i banchi deserti, e prevedo che se questi giorni di riposo non li determiniamo di diritto, li avremo certamente di fatto.

PRESIDENTE. Quando ella ripete la proposta del deputato Bellazzi, la quale è che aggiornamento non siavi, obbliga il presidente a dare la stessa risposta, che cioè non occorre deliberazione, perchè non essendovi proposta che vi sia aggiornamento, s'intende che la Camera prosegue i suoi lavori senza interruzione. Se ella poi intende che ci debba essere aggiornamento, ne faccia la proposta; insomma ne proponga l'eccezione; se no, sta la regola.

MAROLDA-PETILLI. La Camera ha ordinariamente preso riposo negli altri anni per il lunedì e martedì di questa settimana; ma ora io sono obbligato dalle parole dell'onorevole signor presidente a fare una proposta, e domando che la Camera dichiari se l'aggiornamento, oltre a lunedì e martedì, durerà per tutta la settimana ventura.

Una volta che la Camera non accetti la mia proposta, cioè quando avrà deciso di non far vacanza, come io spero che deciderà, ognuno di noi avrà assunto un obbligo morale al quale certamente non sarà per mancare.

DI SAN DONATO. Io dichiaro francamente che trovo singolare questa proposta che ha fatto l'onorevole deputato Marolda colla speranza di vederla rigettata; mi pare che valeva meglio non presentarla.

Noi veniamo qui per deliberare cose serie; nè si può consentire che si facciano mozioni che già si prevede siano respinte. Perciò prego la Camera di passare all'ordine del giorno.

MASSARI. Il caso su cui è stata chiamata l'attenzione, non dirò della Camera, ma dei pochi deputati che sono presenti è degno di molta considerazione. Io quindi prego l'onorevole signor presidente a voler differire l'esame di questa questione, che interessa tutti quanti noi, alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi obiezioni, si differirà a deliberare sulla questione sollevata alla fine della seduta.

RELAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE: SOPPRESSIONE DELLE DECIME IN TERRA D'OTRANTO — PAGAMENTO DI DEBITI DELLA FAMIGLIA BORBONICA IN NAPOLI.

BONGHI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione per la soppressione delle decime in Terra d'Otranto.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge con cui il Governo chiede essere autorizzato a pagare alcuni debiti della famiglia borbonica in Napoli.

Questo progetto venne presentato fino dal 24 febbraio 1864; quindi è ormai già da un anno, mentre vi sono dei poveri operai i quali aspettano il pagamento delle loro mercedi.

Malgrado questo sentimento di dovere, e malgrado che la Commissione sia stata più d'una volta pubblicamente eccitata dall'onorevole Di San Donato, perchè procedesse sollecita nei suoi lavori, la Commissione, trattandosi di conti, ha dovuto verificare, ha dovuto attendere schiarimenti da Napoli; e si è per questo che, suo malgrado, non ha potuto presentare prima il suo rapporto. Ma adesso, poichè il rapporto è fatto, pregherei la Camera ad acconsentire che la discussione di questo progetto di legge venisse dichiarata d'urgenza e messa nell'elenco dei progetti che già si trovano iscritti all'ordine del giorno, affinchè la Camera possa votarla prima che finisca la Legislatura, trattandosi di pagare un debito di giustizia e di equità. (*Si! si!*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita; e, non essendovi opposizione, la discussione di questo progetto sarà collocata nella serie dei progetti che già stanno all'ordine del giorno. (*Si! si!*)

(*Segue una pausa d'un quarto d'ora.*)

LEOPARDI. Domando la parola.

Osservo che vi è il ministro, vi è l'oratore che deve continuare il suo discorso, ci sono i deputati; noi non facciamo che perdere tempo; mi pare che si potrebbe seguitare la discussione di ieri.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di recarsi al loro posto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE TOSCANE DEL CODICE PENALE E PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana; e per l'abolizione della pena di morte.

L'onorevole Mancini ha la parola per continuare il suo discorso.

MANCINI. Signori, ieri vi annunciai che non avrei trattata la questione della pena di morte nè da filosofo nè da poeta, ma come uomo pratico e sul terreno dei fatti, e credo di aver tenuto parola.

Lasciai da parte gli astratti e più o meno disputabili argomenti filosofici intorno alla *legittimità* razionale della pena di morte, e mi limitai in tal parte a chiedere dalla lealtà de' miei oppositori di riconoscere che rispetto a questa sola pena il dissenso profondo delle opinioni ci obbliga ad ammettere l'esistenza di un tremendo ed angoscioso dubbio; dubbio che non turba la coscienza del legislatore rispetto a tutte le altre.

Quindi intrapresi l'esame della questione di fatto intorno alla pretesa *necessità* di conservare la pena di morte, e mi proposi di confrontare gli effetti utili della sua virtù *intimidante* e della sua *efficacia esemplare* co' suoi effetti dannosi e funesti.

Dissi che avrei consultato primieramente i *risultamenti dell'esperienza*, in secondo luogo lo *stato dell'opinione pubblica* e che ciò avrei fatto non solo generalmente per tutta l'Europa ed il mondo civile, ma altresì in modo particolare per l'Italia.

Le considerazioni che ieri ebbi l'onore di sottoporvi hanno dovuto ridurre al loro giusto valore i magnificati *effetti utili* della pena di morte, ed avranno potuto dissipare molte illusioni che fan velo alla mente dei suoi difensori. Oggi mi sia permesso di passarne rapidamente a rassegna gli *effetti dannosi*, per vedere se, contrapponendo questi a quelli, sia poi tanto sicuro il *profitto sociale* che dal mantenimento di questa pena si spera ed afferma da' suoi propugnatori.

Ma prima di entrare in quest'argomento, vogliate concedermi, o signori, di rettificare od almeno dilucidare un fatto che ieri forse troppo recisamente affermavo sulla fede di una comunicazione avuta per iscritto nel calore del mio discorso da un nostro autorevole collega, sulla quale nel momento in cui essa mi venne fatta io fui nell'impossibilità di portare una diligente attenzione.

Questa rettificazione dovrà provarvi, o signori, il mio fermo proposito di essere scrupolosamente esatto, e di non affermare verun fatto il quale non sia scrupolosamente giustificato.

L'incorsa inesattezza riguarda la provincia di Bologna.

Nel fornire la rettificazione avrò cura tuttavia di dimostrarvi che, malgrado la medesima, il mio argomento nulla perde del suo valore.

Io dissi che la provincia di Bologna, funestata da orde di assassini e di grassatori da lunghi anni, aveva fatto impotente esperimento de' supplizi capitali applicati larghissimamente, e con inesorabile e terribile prontezza sotto l'occupazione austriaca, ne' giudizi stari innanzi a tribunali militari; che tanto rigore era stato infecondo di soddisfacenti risultati; che lo sperato miglioramento nelle condizioni di quella provincia si era inutilmente fatto attendere. Contrapposi a questo stato di cose, il quale continuò anche nei primi anni dopo i mutati ordini politici, la condizione odierna della provincia di Bologna, la quale, negli ultimi due anni, ha ricevuto un miglioramento così sensibile che, siccome io diceva, non la cede ora in tranquillità e sicurezza a nessun'altra provincia del regno.

Or io non mi espressi esattamente quando affermavo che in questi ultimi anni nessuna esecuzione capitale avesse avuto luogo nella provincia di Bologna. Ho consultato le relative statistiche, ed ho potuto riconoscere che *una sola* esecuzione capitale in quella provincia ebbe luogo nel 1863, ed un'altra nel 1864. Esse però non riguardano alcuno di quei processi immensi e mo-

struosi per il numero degli accusati, de' quali tutta Italia si è preoccupata; è noto che anche nel solo anno 1864 una banda di oltre cento malfattori accusati di gravissimi reati è stata giudicata da quella Corte d'assise, e coloro furono condannati a gravissime pene, non però a pene capitali.

Ora, il mio assunto era questo, che siasi potuto ristabilire la quiete e l'ordine in quella provincia, ridurla in condizioni normali e pienamente soddisfacenti senza l'impiego di quel solo mezzo dotato di bastevole efficacia, secondo i difensori della pena di morte, o tanto meno con larga applicazione di quella penalità, e ciò in contrapposto a quanto si era tentato infruttuosamente nel lungo anteriore periodo di tempo nel quale era durata l'occupazione straniera. Laonde, o signori, sussiste in tutto il suo vigore l'argomento che invocai, malgrado questa rettificazione che per iscrupoloso amore di verità non ho tralasciato di aggiungere.

Ora facendoci a discorrere delle qualità cattive e degli *effetti dannosi* della pena di morte, basterà di alcuni di essi fare appena un cenno, per non ripetere cose da tutti dette e che tutti sanno.

Così la pena di morte ha il difetto di non essere *divisibile*, nè *graduabile*, non suscettiva di un minimo e di un massimo, mentre il dolo ed il danno misuratori dell'entità criminosa, e criteri della misura proporzionale della pena, può variare negli stessi reati capitali; non essendo la stessa cosa uccidere un uomo, ed insanguinarsi venti volte la mano nella vita dei propri simili, non la stessa cosa immolare con premeditazione un estraneo, ed immergere anche premeditatamente un pugnale parricida nel seno della propria madre; non la stessa cosa delinquere per brutale compiacenza, e per quella che il nostro sommo poeta chiamava *matta bestialità feroce*, e l'uccidere per isfamarsi, o per vendicare domestici oltraggi.

La coscienza umana scorge una differenza di gradazione tra questi fatti ed altri che potrebbero moltiplicarsi all'infinito; pure il Codice penale non ha per essi che una sola e medesima pena, la pena di morte.

Le circostanze attenuanti non valgono al certo a graduare la pena di morte, ma fanno applicare una pena diversa.

E quel sommo ingegno di Pellegrino Rossi dubitava se fosse conveniente e giusto autorizzare i giudicanti ad applicare alternativamente la pena di morte, od una pena inferiore; questo arbitrio essendo spaventevole, per non trattarsi del minimo o del massimo d'una stessa pena, e perchè fra la morte e la vita è un abisso misterioso ed insuperabile del pari.

Signori, è ormai riconosciuto che la pena di morte non è conforme alle sane *credenze religiose*. Schiettamente stupisco nel vedere una parte del clero sostenere, quasi come un principio religioso, il mantenimento della pena di morte. Lascio ad illustri scrittori, come il toscano teologo Malanima ed altri più recenti, specialmente in Germania, di mostrare quanto ripugni

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO

• allo spirito del cristianesimo lo spargimento del sangue umano, benchè per uno scopo sociale. Domando soltanto se nel concetto degli uomini religiosi la vita non sia una preparazione ad un'esistenza futura, e se non sia un sacrilego attentato, un'audace usurpazione dei diritti della divinità il troncarla ancora vigorosa e fiorente, e mentre secondo l'ordine delle leggi fisiche potrebbe durare ancora lunghi anni, abbreviando così questo periodo di prova e spingendo un'anima nell'eternità prima del tempo prefisso dalla natura e dalla Provvidenza.

La pena di morte inoltre non è, e non può essere *correggitrice*, e perciò manca del requisito essenziale di ogni pena, che è quello di migliorare il colpevole. La morte annulla le buone e le male tendenze; distrugge tutto con l'esistenza; inaridisce l'avvenire.

Importanti risultati si ottennero dalle ultime ricerche fatte in America, in Inghilterra e nella Svizzera, per indagare se le persone condannate alla pena capitale e che scamparono all'estremo supplizio per grazia ottenuta, fossero o no suscettive di emendazione. Un accurato studio sopra queste persone è stato affidato ai cappellani e ai direttori delle carceri; ed interessanti statistiche sono state all'uopo formate e sottoposte alla considerazione dei Governi.

Si ottenne da queste indagini che ben molti tra gli sciagurati già destinati a finire la loro vita sul patibolo hanno col tempo dato tali segni di correzione e di ravvedimento, da non potersi dubitare della verità di questa affermazione, che cioè la società non deve mai disperare di rendere un uomo migliore, per quanto egli apparisca coperto di enormi scelleratezze.

Tutti gli scrittori che nello scorso anno si sono intrattenuti su questo argomento hanno citato a gara l'esempio di una signora Scherer del Cantone di San Gallo, che fu condannata come avvelenatrice di suo marito. La Camera vede non essere questo un reato che faccia facilmente sperare un'anima emendabile. Questa donna, per l'esemplare condotta tenuta in prigione, nel 1861 ottenne la sua completa liberazione.

Restituita alla società, nel 1862 è tornata a maritarsi, ed ha trovato un uomo che l'ha sposata senza paura... (*Ilarità*) Oggi sono concordi le informazioni di tutte le autorità del suo comune, le quali attestano che questa donna gode la riputazione di una persona pienamente riabilitata, e di una delle migliori madri di famiglia del Cantone.

Questi, o signori, ed altri fatti somiglianti che potrei rammentare, e che in altri tempi passavano inosservati, ci obbligano a riflettere se un gran numero degli sciagurati che perirono sotto la mannaia del carnefice non avrebbe per avventura potuto con meno equivoco profitto della società emendarsi.

È presto fatto spingerli ne' ciechi abissi del nulla; ma gli ultimi studi da me rammentati debbono aprire gli occhi ai legislatori, e farli accorti che non esistono, o sono rarissimi i malfattori assolutamente incorreggibili, e che potendosi rigenerare una creatura umana

caduta nel baratro delle colpe, non si ha diritto di distruggerla.

Signori, moltiplicando questi casi di emendazione, si otterrebbero i più splendidi trionfi di un benefico ordinamento di penalità, il vero sistema di prevenzione dei reati, il vero progresso della civiltà.

Farò ancor parola di tre ultime perniciose qualità della pena di morte.

Primamente, mentre si crede mantenerla come un presidio per rendere più efficace ed energica l'azione della penalità, agli occhi di attenti osservatori essa si appalesa come causa *d'indebolimento e di rilassatezza* del sistema penale.

In secondo luogo essa è *depravatrice* dei costumi del popolo e quindi *immorale*.

In fine essa è *fallace* e nondimeno *irreparabile*.

Essa indebolisce l'efficacia del sistema penale sotto in doppio rispetto, cioè nell'azione *governativa* e nella *giudiziaria*.

Quanto all'azione *governativa*, persuadiamoci, signori, che se non vi fosse la pena di morte, i Governi farebbero molto più di quanto attualmente fanno per vigilare e prevenire i reati. È la falsa opinione dell'efficacia della pena di morte, che contribuisce ad addormentare i Governi in una fallace sicurezza, in una colpevole inerzia. Il giorno in cui la società si vedrà privata di questo supposto potente scudo, di questo creduto efficacissimo mezzo di difesa, ogni Governo con impaziente zelo raddoppierà le sue sollecitudini, promuovendo quegli istituti e quelle discipline che meglio possono preservare la società stessa dal pericolo dei più gravi reati.

Ma oltre a ciò anche l'azione *giudiziaria*, a causa dell'esistenza della pena di morte nel Codice, rimane profondamente indebolita rispetto ai maggiori reati colpiti da questo genere di repressione.

Ognuno sa, o signori, e lo sperimentano tuttodì i difensori, che la maggior probabilità a sfuggire alla condanna, le meno irragionevoli speranze di conquistare l'impunità circondano un processo capitale. Quando non debbasi applicare all'accusato questa pena estrema ed irreparabile, anche nei processi semplicemente indiziari, dove non si ha prova diretta della reità, ma quella che gli alemanni chiamano *circostanziale*, e che noi diremmo induttiva e congetturale, i giurati si convincono più facilmente della colpevolezza dell'imputato, perchè sanno che anche l'errore giudiziario non sarebbe in ogni caso irreparabile. In vece ponete innanzi ad essi la prospettiva di una condanna capitale, di una pena irreparabile; ed essi vacillano, tremano di errare, richieggono tal grado di certezza per poter dichiarare la colpevolezza, che parecchi colpevoli debbono alla circostanza di essere accusati nel capo se sfuggono al meritato castigo. I testimoni stessi li vedete esprimersi con riserva, o divenir reticenti, allorchè sanno che da un loro detto può dipendere la vita dell'accusato. Le circostanze attenuanti più facilmente sono applicate.

E quando tutto ciò è esaurito, rimane ancora una questione immensa e formidabile, quella della grazia, che colloca spesso il principe ed i suoi consiglieri responsabili in una posizione la più difficile, dappoichè, o signori, avere il diritto di grazia non esclude l'obbligo di esercitarlo come tutte le prerogative e le potestà sociali, cioè secondo le norme della giustizia e della pubblica utilità. Or quando giudicavasi sul processo scritto, i giureconsulti riconoscevano che si era in una condizione più favorevole per decidere una questione di grazia, perchè le medesime prove che avevano servito alla pronunciazione del giudizio, passavano sotto gli occhi del principe e del suo ministro, i quali dovevano esaminare se ne scaturissero ragioni sufficienti per accordare o ricusare la grazia. Oggi invece, col sistema dei pubblici dibattimenti, i giurati non sono obbligati a motivare il loro giudizio, nè ad addurre le pruove del loro convincimento; i processi verbali delle udienze non contengono le deposizioni dei testimoni, e lasciano ignorare quali fatti ed argomenti abbiano potuto esercitare una maggiore influenza per determinare la decisione dei giurati; ed il giorno in cui il ministro della giustizia è obbligato di esaminare se convenga o no accogliere una domanda di grazia, finisce per rimettersene al parere del meno disinteressato e del più parziale tra i funzionari, cioè allo stesso accusatore che fu parte nel giudizio penale; e poscia, combattuto tra le osservazioni d'impiegati subalterni del Ministero, e le sollecitazioni e raccomandazioni, finisce per fare della grazia un inevitabile atto di arbitrio e di favore.

Quando poi si considera che in tutti i paesi d'Europa, meno forse fin ora l'Italia, le statistiche intorno alle proporzioni in cui si esercita il diritto di grazia sulle condanne capitali attestano tale frequenza di grazie in siffatta materia, che l'esecuzione vedesi limitata ad assai piccolo numero di casi; il che ha luogo, in quanto minori proporzioni, nella Francia, ma in assai maggiori nell'Inghilterra, nella Svezia, in tutti gli Stati della Germania, compresa la Prussia e l'Austria, e nella stessa Russia; è facile comprendere quante e quali probabilità vi sieno di sfuggire alla minacciata pena capitale pei delinquenti, cui questa pena è fulminata dalla legge.

Pertanto, o signori, che avviene? Quello che credete di guadagnare nella *severità* della pena, voi lo perdete nella *certezza*. Eppure il vero e miglior mezzo di prevenire i reati e di provvedere alla sicurezza della società non è il grado di rigore della punizione, è la sua *inamancabile certezza*.

Un calcolo ben curioso ed esatto è stato fatto nel Belgio, e desidero comunicarlo alla Camera perchè possa apprezzare la gravità delle mie osservazioni.

Si è calcolato che nel Belgio in un lungo periodo di anni cui si riferiscono le statistiche delle condanne capitali in quel paese pronunciate ed eseguite, sopra 826 condannati all'estremo supplizio per assassinii ed avvelenamenti, l'esecuzione non ha avuto luogo che sola-

mente per 23, il che corrisponde ad uno sopra 35. Quindi sopra 35 condannati a morte uno solo ha il pericolo di essere giustiziato; ed ora lascio pensare a voi quanto più scarsa debba essere la proporzione, ragguagliata al numero di coloro che delinquantano o che vengano impuniti di reato suscettivo di pena capitale.

Nel tempo stesso le statistiche riguardanti gli scavi delle miniere e del carbon fossile in quel medesimo paese presentano sopra una popolazione di 35,000 operai impiegati in somiglianti lavori non meno di 2035 vittime, le quali perciò in corrispondenza colla intiera popolazione lavoratrice nell'industria mineraria forniscono la proporzione di 1 sopra 18, di questi operai uopo è che uno ne muoia.

Dunque, signori, c'è maggior pericolo di morte per coloro i quali si dedicano ad un lavoro libero, innocente ed utile alla società, e che vi si espongono tuttochè non ignorino questo pericolo, che per l'autore di un atrocissimo reato, anche dopo che costui sia stato scoperto, convinto e condannato.

Nè si obietti che fra noi anche nelle condanne capitali non debbasi imitare un simile abuso di grazie, divenuto ormai generale; imperocchè in tal caso incorreste in un altro inconveniente, e rompendo ogni proporzione con la pratica comune negli altri Stati, non solamente manterreste nei Codici la pena di morte, ma solamente in Italia manterreste in uso tale copioso spargimento di sangue umano, tale ferocia nell'applicazione delle leggi penali, dalla quale oramai si abborre in tutti i paesi civili d'Europa, ancorchè conservino scritta nei Codici la pena di morte.

Ho detto in secondo luogo essere la pena di morte *immorale e depravatrice dei costumi*.

Invero, signori, è un detestabile mezzo di educazione del popolo quello di abituarlo a vedere spargere con indifferenza il sangue umano per mano di un omicida ufficiale e stipendiato, senza alcun orrore della società e delle autorità custodi della pubblica morale.

È stato anche statisticamente verificato negli ultimi anni che il più gran numero delle persone condannate a morte per atroci fatti di sangue avevano assistito altre volte ad esecuzioni capitali, traendone così non salutare ammonizione, ma selvaggi eccitamenti.

Ben disse uno dei più illustri scrittori viventi della Francia, che il grado di sicurezza della vita umana dipende molto dal generale rispetto che se ne senta e se ne dimostri in un paese. Ora, questo rispetto diminuisce là dove si ha lo spettacolo delle esecuzioni capitali comandate dalla società e da' suoi magistrati. I malfattori stessi s'inducono ad imperversare di più, perciocchè si induriscono al pensiero della sorte loro riservata, e quindi nell'uccidere trascorrono ad atti di barbarie che sarebbero stati risparmiati, e li considerano come una specie di rappresaglia.

Ed io non ho bisogno, signori, di rivolgere lo sguardo sulle scene lagrimevoli che hanno accompagnato gli avvenimenti del brigantaggio in questi ultimi anni nelle provincie napoletane, dappoichè è un fatto che per

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO

quanto debba ricadere la responsabilità di tutti quegli avvenimenti e delle loro deplorate conseguenze sui nemici dell'unità d'Italia, sullo spodestato Borbone, sul Governo pontificio e sui loro partigiani, che se ne fecero gl'immorali eccitatori, non è men vero però che molti eccidii scellerati forse sarebbero stati risparmiati, se non fossero stati più o meno indirettamente provocati dalla stessa durezza della repressione da noi adoperata.

Non parlo infine della depravazione dei costumi, che dipende ben anche dalle scene terribili che sogliono avvenire nei luoghi dell'esecuzione, e dei morali disordini d'ogni sorta cui una parte dell'accorsa moltitudine suole abbandonarsi; bastando rammentare quello che i giornali hanno narrato delle brutalità commesse in occasione del supplizio di Muller in Inghilterra, per inorridire al pensiero che una legge di tutela sociale e l'esecuzione degli ordini della giustizia possano convertirsi in un'occasione di nuove e così deplorabili offese alla società ed alla morale.

L'ultimo ed il peggiore dei tristi attributi della pena capitale è di essere *fallace* e tuttavia *irreparabile*.

Alcuni dei Codici europei non permettono che si condanni a morte, se non quando abbiassi la *confessione* del reato da parte dello stesso imputato. Non adoperandosi più la tortura, ben comprendete quanto sia difficile di ottenerla. Io sono persuaso che se venissi qui a proporvi una legge, per statuire che la pena di morte sia mantenuta, non già pel caso in cui un individuo sia convinto colpevole anche per testimonianza di coloro che furono spettatori dell'atto nefando da lui commesso, ma soltanto pel caso in cui piacesse a lui stesso di confessarsene autore, voi rispondereste: questa è una abolizione indiretta della pena di morte; siate franchi e sinceri, proponeteci assolutamente e direttamente l'abolizione.

Or bene, o signori, tale è lo stato della legislazione positiva in non pochi paesi d'Europa, e specialmente nella Germania. Noi invece, più logicamente, ma al certo più severamente e più pericolosamente, ci contentiamo anche del convincimento di una debole maggioranza sopra semplici prove indiziarie, per condannare nel capo; cosicchè non di rado i giurati italiani sono chiamati al tremendo ufficio di risolvere una questione di cui si spaventa la coscienza dell'uomo anche profondamente versato nell'economia dei giudizi penali, cioè di indovinare più che di raccogliere la verità col mezzo di induzioni, congetture ed argomenti di probabilità desunti dai fatti svolti nel corso del dibattimento, per decidere secondo la loro coscienza se l'accusato debba dichiararsi innocente o colpevole.

È ben naturale, anzi debb'esser frequente e talvolta inevitabile, che in procedimenti e giudizi di questa natura funesti errori inconsapevolmente s'insinuino e trascorrono.

E qui permettetemi, o signori, di parlarvi almeno con quella autorità che mi dà la lunga mia esperienza personale in queste materie.

Io cominciai ad esercitare in Napoli l'ufficio di di-

fensore fin dal 1835 in età veramente giovanissima, e ne feci mia cura non interrotta fino a che per aver fatto il mio dovere nel 1849 nella difesa di que' processi politici contro i più eletti amici della libertà, onde l'Europa ebbe scandalo, e la dinastia Borbonica incancellabile vergogna, fui travolto in onorato esilio: ho poscia continuato in questa superiore Italia per altri 15 anni nel nobile esercizio dello stesso ministero: io dunque posso collocarmi tra i più antichi avvocati d'Europa. Or in questi 30 anni di esercizio forense affermo sulla mia coscienza e da uomo d'onore aver acquistato convinzione sicura, che non pochi accusati, ed anche alcuni da me difesi, furono per errore condannati, benchè fossero innocenti, essendo a me noti particolari fatti che o per delicati riguardi degli stessi imputati non potevano essere manifestati al pubblico, o che essendo manifestati, non avrebbero ottenuto credenza per mancanza di prove. Il difensore non di rado è nella favorevole condizione di poter strappare dalla confidenza del proprio cliente anche il segreto più occulto e riposto, e quindi di conoscere l'intima verità dei fatti; e spesso vedendo la giustizia umana di buona fede illudersi, e seguitare i fantasmi e le ingannatrici apparenze, è costretto a compiangere, ed a tremare della sua fallibilità.

Signori, chi ha pratica esperienza dei criminali procedimenti, conosce pur troppo da quali accidenti, da quali confusioni o dimenticanze di un testimone, da quali cagioni apparentemente men rilevanti può dipendere talvolta che in giudizio capitale il giudice o il giurato il più onesto e coscienzioso, il meno prodigo del sangue umano, precipiti nell'errore, e possa farlo versare, pronunciando una condanna irreparabile.

Son piene le istorie dei luttuosi ricordi di famosi innocenti condannati all'estremo supplizio. Errano ancora inulte intorno alle aule giudiziarie le ombre di Calas, di Sirven, di Lebrun, di Lesurque e dei tanti altri infelici condannati a morte e riconosciuti innocenti, i cui tristi nomi sentiamo tutti i giorni rammentare dai difensori, ad ammonizione di chi giudica, in occasione di difese penali. Il loro sangue con terribile grido, che i secoli non soffocheranno, accusa legislatori e giudici di aver convertito la legge in un pugnale più pericoloso di quello degli stessi assassini e nemici della società.

Non vi è quasi provincia o città d'Italia, per non uscir fuori del nostro proprio paese, che non conservi monumenti, tradizioni e memorie, che mettono nell'animo degli uomini dabbene spavento ed orrore.

Qual fatto ebbe maggior celebrità di quello del giovane veneziano Fornaretto, tratto al patibolo innocente, la cui condanna fu occasione al decreto del Senato veneto, che quante volte si agitasse un'accusa capitale dovesse presentarsi un inviato del Senato per dire ai giudici queste tremende parole: *Ricordatevi del povero Fornaretto*, affin di risvegliare un salutare terrore nella loro coscienza?

Andate a Ravenna, ed ai piedi della scala del palazzo

comunale troverete una lapide che rammenta un deplorabile errore giudiziario del secolo XVII, di cui fu vittima un distinto gentiluomo di quella città, certo Alessandro Amaducci, il quale fu creduto autore di un infame assassinio con grassazione, e deponendo contro di lui testimoni che assicuravano di averlo co' loro propri occhi veduto, malgrado le sue proteste d'innocenza, fu condannato a morte e coi più atroci supplizi spento. Ma poco appresso si verificò che l'autore del reato era stato un suo domestico, il quale aveva indossato il mantello del padrone, e quindi era stato con lui scambiato. Ma l'infelice giaceva irreparabilmente mutilato cadavere nel sepolcro degli assassini e degli infami, e tale si levò un grido universale d'indignazione che, a soddisfare l'opinione pubblica, le autorità del luogo dovettero prescrivere che un marmo collocato nel palazzo municipale riabilitasse la memoria di lui, con restituzione di onoranza e beni alla deserta e desolata famiglia, e servisse di eterno documento e consiglio ai posteri, perchè abolissero e cancellassero dalle leggi una pena feconda di così estremi pericoli.

Ma, signori, queste stesse provincie dell'antico regno Sardo, nelle quali (pur troppo conviene ammetterlo) per un sentimento generoso di odio all'immoralità ed al delitto, e per una maggior vigoria di caratteri e di istituti governativi prevale, più che in altre provincie della nostra penisola, l'opinione di doversi mantenere anzichè abolire la pena di morte, non ha gran tempo, furono teatro di un fatto analogo, di cui in Europa non essendo divulgata abbastanza la notizia, la Camera vorrà permettermi di leggerle un documento, che debbe agghiacciarci di religioso terrore.

Nel 1845 nell'isola di Sardegna due fratelli Tolu, di nobile famiglia, furono entrambi assoggettati all'ultimo supplizio, come riconosciuti autori di enormissimo reato. Essi erano miseramente periti, e la loro famiglia era immersa nel lutto e nella vergogna, quando un'indagine più accurata chiarì i veri autori del fatto e dimostrò luminosamente l'innocenza di quelle sciagurate vittime. Allora Re Carlo Alberto con sue solenni Lettere Patenti in data del 18 luglio 1845, scriveva queste parole, le quali dovrebbero scolpirsi nell'aula di ogni Corte d'assisie italiana, e che sono, a mio avviso, il migliore degli argomenti per cancellare dal Codice una pena così immane ed inseparabile da così spaventevoli insidie.

« Informati Noi che il nostro Consiglio supremo, incaricato d'ordine nostro d'esaminare gli atti relativi alla *grassazione* ed all'*omicidio* commessi nella persona di Don Salvatore Capece da Esterzili nella notte del 10 all'11 aprile 1840, costrutti prima e dopo la Sentenza del magistrato della Reale Udienza del 16 settembre dello stesso anno, che condannò alla *pena della morte*, siccome rei di quel delitto, Don Giulio e Salvatore Tolu avrebbe dopo le più mature deliberazioni, riconosciuto che tali condanne e la seguitane *esecuzione furono l'effetto d'un deplorabile errore, dovuto ad un fatale complesso di circostanze attissime ad ingannare*

anche le più accurate investigazioni dell'umano giudizio; abbiamo ordinato che ci venisse rassegnato un esatto ragguaglio delle ragioni, su di cui ebbe fondamento l'opinione del mentovato nostro Consiglio, dal quale col più vivo e più profondo nostro rammarico essendosi pur fatta *manifestamente palese* la stessa verità; siamo venuti nella determinazione di *riparare per quanto sia in nostro potere*, nel più solenne modo a *quel funestissimo errore*, compiendo verso la memoria dei condannati un atto di eminente giustizia.

« E però per le presenti, di nostra certa scienza, regia autorità, e col parere del nostro Consiglio, abbiamo riabilitato e riabilitiamo la memoria degli infelici Don Giulio e Salvatore Tolu, riservando ai loro eredi il *diritto di indennità*, sì, e come, e *contro chi potrà di giustizia competere*, ordinando la restituzione dagli eredi dell'ucciso Don Capece degli oggetti di loro spettanza..., ed ordinando alla Reale Udienza di registrare queste nostre Patenti, mandando le medesime stamparsi e pubblicarsi. » ecc.

Signori, consultando le ricerche fatte sull'argomento in questi ultimi anni, si scorge che simili errori, i quali una volta difficilmente scoprivansi, sono divenuti assai più frequenti; e veramente fa orrore che la giustizia umana possa ancora ostinarsi a conservare nell'arsenale delle sue repressioni un creduto mezzo di difesa, il quale può essere a lei sorgente di così amari rimorsi.

Fu accertato che in Zurigo, in brevissimo tempo, vennero a scoprirsi ben quattro casi di condanne d'innocenti.

Tutti abbiamo letto, nel giornale *Le Droit* del 17 novembre 1862, il caso orribile avvenuto alle Assisie di Amiens. La signora Doise fu dichiarata dai giurati rea di parricidio, e dovette all'ammissione delle circostanze attenuanti, se invece d'essere condannata a morte lo fu alla reclusione a vita. Intanto da un posteriore dibattimento innanzi alla stessa Corte d'assisie d'Amiens risultò scoperto il vero delinquente in altra persona, il quale aveva commesso il delitto senza alcuna relazione con la figlia dell'ucciso.

Si aggiunge alla gravità, anzi alla stranezza del caso, la circostanza che la Doise nella istruzione scritta erasi confessata autrice del parricidio: e poscia si ebbe la tremenda rivelazione di un caso (che io spero sia raro, e che molti non ne rimangano sepolti nelle tenebre e nel segreto delle carceri), la rivelazione che il giudice istruttore, probabilmente mosso da convinzione profonda che costei veramente fosse rea dell'orribile delitto, aveva sottoposta la infelice nella prigione a tali privazioni ed a sì crudeli trattamenti, da costituire una specie di tortura, che un bel giorno l'aveva spinta a quella fatale e disperata confessione. (*Sensazione!*)

Un fatto simile avvenne in Corsica nel 1862 in persona di un Remesi: e se non temessi di abusare della pazienza della Camera, potrei addurne un novero interminabile. Ma basti per tutti l'esempio recentissimo ieri opportunamente rammentato dagli onorevoli miei amici

Macchi e Crispi, che potrebbe dirsi quasi provvidenzialmente accaduto in questi stessi giorni a Londra, tuttochè ivi per la condanna sia necessaria l'assoluta unanimità dei suffragi; e pure dodici giurati unanimemente si convinsero che autore di un omicidio fosse il Pollioni stato quindi condannato alla pena di morte, mentre ormai, per la spontanea e virtuosa confessione del vero colpevole, è riconosciuta la di lui innocenza. Dunque se non era la generosità dell'occulto uccisore (generosità della quale mi piace pensare che l'animo suo sia divenuto capace indossando la camicia rossa nelle guerre dell'indipendenza italiana), l'infelice Pollioni avrebbe lasciato sul patibolo la sua vita, malgrado la coscienza della propria innocenza!

Ah! signori, discendete meco un istante nel segreto dell'animo di un uomo innocente condannato a morte, che sa di dover perire non solamente abbandonando il bene materiale della esistenza, ma cadendo sotto l'obbrobrio dell'opinione pubblica, sotto l'esecrazione della società, dei suoi amici, forse della sua stessa famiglia!

Io domando ai legislatori della terra: Avete voi pensato alle morali sofferenze cui esponeste questa povera creatura umana? Avete voi il diritto d'infliggere uno strazio somigliante, di rapire all'uomo onesto il merito dell'innocenza, cioè di far quello che Dio stesso non potrebbe colla sua onnipotenza?

A coloro che oppongono, l'errore essere il retaggio fatale dell'umanità, e che la sua possibilità anche nelle condanne capitali prova nulla, io risponderò con orrore: Maledizione alle anime agghiacciate! O voi, che non credete doversi attribuire alcun peso a queste considerazioni sulla bilancia della giustizia legislatrice, voi mi tentate a dubitare della serietà dei vostri principii morali, della rettitudine della vostra coscienza! (*Bene! Bravo!*)

Signori, abbiamo finora passati in generale rassegna in tutti i paesi i *risultati dell'esperienza* intorno agli effetti riguardati *utili*, ed agli effetti *dannosi* della pena di morte. Ora aggiungeremo brevi parole intorno allo *stato dell'opinione pubblica* parimenti nell'Europa e nel mondo in generale.

Dopo quanto ieri ho già toccato in proposito, è lecito affermare che lo stato odierno dell'opinione è una vittoriosa risposta ad un argomento favorito, spesso messo innanzi dai difensori della pena di morte.

L'argomento è desunto dalla pratica generale di tutti i popoli, dal loro unanime assenso all'applicazione di questa pena, senza che essa abbia mai (si dice) sollevato nelle coscienze il grido del rimorso, nè le ansietà del dubbio, il che si allega come suggello della sua legittimità.

Ma, o signori, se ciò fosse vero, osservai fin da ieri che potrebbe con lo stesso argomento tentarsi di legittimare la tortura e la schiavitù, in grazia della loro secolare antichità.

Potrei anche soggiungere che a fronte del fatto eloquentissimo della sterilità di una esperienza continuata da secoli, senza che abbia raggiunto lo scopo, nè pro-

dotto risultati consolanti, sarebbe tempo ormai, precisamente per ciò, di ripudiarla e condannarla. Ma preferisco in vece di consultare la vicenda delle opinioni, e di ricercare quanto sia vero che l'umanità sia stata sempre e sia tuttora persuasa della convenienza e legittimità di questa pena; o se al contrario la storia passata e contemporanea non ci attesti che in ogni epoca l'umanità è stata, ed oggi più che mai è turbata a tal riguardo dal più profondo e tormentoso dei dubbi.

Dalla più remota antichità ci furono tramandati documenti di questo dubbio, che di quando in quando si sollevò nella coscienza umana.

Non è celebrato uno dei Faraoni, il quale fin da'suoi tempi aboliva nell'Egitto la pena di morte, sostituendovi quella più proficua de' pubblici lavori?

Tucidide ci ha conservato la discussione sulla pena di morte che ebbe luogo tra gli oratori Cleone e Diodoto in una concione del popolo Ateniese, nel giudizio de' ribelli di Mitilene.

Per molti secoli Roma libera non dubitò, ma consacrò con le celebri leggi Porcia e Valeria l'invulnerabilità della vita del cittadino romano.

Sallustio riferisce le orazioni pronunziate sul medesimo argomento da Catone e da Cesare nel Senato romano, nel giudizio dei complici di Catilina, malgrado i tempi corrotti.

Nei primi secoli del cristianesimo i padri della Chiesa innalzano generose proteste contro lo spargimento dell'umano sangue, come affatto ripugnante al diritto di una società veramente cristiana.

Non è vero adunque che l'umanità non ha mai dubitato.

Ai nostri tempi poi, ove si consideri il progresso avvenuto negli ultimi cento anni nella pubblica opinione intorno a questa quistione, il numero degli abolitori della pena di morte progressivamente accresciuto di anno in anno, le opere pubblicate, le solenni inchieste eseguite, le volontarie associazioni istituite per raggiungere questo scopo; ogni persona di buona fede sarà obbligata a riconoscere che questa pretesa imperturbabile sicurezza del genere umano nella persuasione della legittimità e della sociale utilità della pena di morte è un'assertiva ormai confutata da fatti che notoriamente cadono tuttodi sotto gli sguardi nostri.

Raccogliamo ora col pensiero tutti i paesi, nei quali questa opinione ha conseguito il suo trionfo, e fu realizzata l'abolizione *di diritto* o *di fatto* della pena di morte.

La più antica delle abolizioni è quella che ebbe luogo, son quasi 80 anni, nella nostra Toscana: vedremo che, salvo il periodo della dominazione francese, essa or *di fatto* or *di diritto*, vi fu sempre mantenuta sino ad oggi!

L'esempio non trovò finora imitazione in alcun'altra provincia italiana, fuorchè nell'umile repubblica di San Marino, dove la pena di morte, già da quasi due secoli abrogata *di fatto*, venne nel 1848, a mia proposta, abolita ben anche *di diritto*.

Da poco meno di un secolo nel vastissimo impero di Russia, se il Governo è sibiondo di sangue nella persecuzione dei reati politici, nei reati comuni sono rarissimi i casi di *condanne* e di *esecuzioni* capitali.

È noto che nel periodo lunghissimo dei regni di Caterina ed Elisabetta la pena di morte non fu mai applicata, e poté introdursi questo sistema senza alcun danno presso un popolo a metà selvaggio.

CONFORTI. Salvo il *knout*.

MANCINI. Salvo il *knout*, odo interrompermi: ma faccio io forse l'apologia dello *knout*? Tuttavia come potrete voi, onorevole Conforti, senza maggior colpa farvi l'apologista della pena di morte? Se v'ha differenza tra le due pene; non è dessa contro la pena capitale, perchè ogni dolor fisico che non uccide è incomparabilmente meno della compiuta distruzione dell'esistenza?

Siete dunque più civili di voi, conservatori della pena di morte, ovvero il Governo russo che accusate di crudeltà?

Se giudicate supplizio illegittimo e crudele lo *knout*, confessate che il vostro assunto è ancor meno umano e legittimo, perchè chiunque non trema di dare altrui la morte per punizione, necessariamente dimostra un animo assai meno accessibile ai sentimenti di moderazione e di umanità, di colui che rifugge almeno dal farsi omicida dei propri simili.

Abbiamo di già avvertito che in parecchi cantoni della Svizzera la pena di morte si trova legalmente abolita, ed in altri l'abolizione venne proposta e può presagirsi vicina, come nel Canton Ticino ed in quello di Zurigo: è legalmente abolita in parecchi Stati dell'Unione Americana, legalmente abolita in parecchi Stati della Confederazione Germanica, mentre in altri è abolita *di fatto*, interamente o quasi interamente, perchè non vi si eseguono le condanne.

Rarissime son divenute le esecuzioni anche nell'Austria e nella Prussia: in quest'ultimo reame, sin dal 1845 erasi preparato un progetto di Codice penale in cui la pena di morte abolivasi, fuorchè per un caso solo.

Lo scarso numero delle condanne, e la proporzione sempre crescente delle grazie, producono lo stesso effetto nei regni dell'Olanda e del Belgio, come specialmente appare per quest'ultimo Reame dalla statistica delle pene capitali recentemente comunicata a quel Parlamento relativa ad un periodo di 70 anni.

Del pari la pena di morte può dirsi, almeno in fatto, pressochè abolita nella Svezia, dopo che il defunto re Oscar, padre del re attuale, sin da quando era principe ereditario, pubblicò un libro eccellente sulla pena di morte e sulle prigioni, nel quale con generoso accento di giustizia, benchè alla vigilia di ascendere sul trono svedese, dichiarò apertamente di non riconoscere la legittimità della pena di morte.

È cosa singolare, o signori, che più tardi propostasi da lui medesimo, divenuto re, l'abolizione di questa pena, la nobile iniziativa non fu coronata da successo,

a causa del difettoso modo con cui sono composte le assemblee in Isvezia. L'assemblea dei contadini (dove era veramente rappresentato il popolo, col suo senso istintivo, che è il senso retto, quella divina voce, onde furono ispirate tutte le grandi riforme, che ebbe nell'antichità per interpreti i profeti o i filosofi, in Roma i tribuni, nel medio evo i ministri della Chiesa, in tutte le epoche gli uomini di genio) votò l'abolizione della pena di morte ad un'immensa maggioranza; ma la Camera dei signori e quella del clero non vollero l'abolizione, e ricusarono di seguire il generoso principe nelle vie del progresso.

Ciò però non impedì che nella Svezia la pena di morte rimanesse di fatto quasi abolita, bastando rammentare che nell'anno 1850 si accordarono 80 grazie sopra 85 condannati: e nel 1852 sopra 89 condannati ne furono graziati 87. Non è questa, o signori, una tacita abolizione della pena di morte?

Come già ieri ne feci cenno, la pena di morte fu ben anche abolita per legge nella Repubblica di Haiti.

Fu abolita del pari legalmente nello scorso anno 1864 nel novello libero Stato dei Principati Danubiani.

Trovansi poi di fatto attuata l'abolizione fin dal 1839 in Portogallo, e proposta in questi ultimi mesi anche l'abolizione *di diritto*.

Vengono infine le recentissime deliberazioni nel senso dell'assoluta e completa abolizione nelle assemblee parlamentari di tre altri Stati della Germania, cioè nelle Camere legislative del Gran Ducato di Baden, del Ducato di Sassonia Weimar (patria di Goethe e di Schiller), e del regno di Württemberg.

Innanzi all'assemblea Württembergese non presentavasi già una proposta unanime della Commissione, come avviene oggi nel nostro Parlamento, in senso favorevole all'abolizione; ma una debolissima minoranza proponeva il mantenimento della pena di morte: ciò non ostante l'assemblea, dopo matura discussione, preferì l'opinione più generosa, e la sola giusta e conforme agli ammaestramenti dell'esperienza, e votò a grandissima maggioranza l'abolizione della pena di morte.

Alcune osservazioni accresceranno l'importanza del voto della Camera württembergese.

Il Codice di Württemberg conteneva tuttora non meno di trenta reati, ai quali applicavasi la pena capitale. Ne siano ammoniti coloro i quali tra noi annunziano di voler proporre l'omeopatia ed illusoria riforma di restringere ancora nel Codice penale italiano il numero dei casi punibili con pena capitale. Arrossiscano della loro pusillanimità, a fronte della deliberazione dei deputati del Württemberg, i quali anzichè ridurre il numero ancora grande de' reati capitali contemplati nel loro Codice, trovarono il debito di sollevarsi all'altezza d'un gran principio, e di cancellare la pena di morte interamente dalla legge del loro paese.

Di più nel Codice würtemberghese è vietato d'applicare la pena di morte sopra processi indiziarî; circostanza anche questa che avrebbe potuto rendere meno inchinevole l'assemblea ad un'abolizione, che poteva reputarsi meno urgente, dove tanto minore era il pericolo di condanne d'innocenti.

Finalmente, o signori, in questo momento la questione dell'abolizione è per agitarsi ancora una volta solennemente presso le due nazioni più liberali di Europa, nell'Inghilterra ed in Francia.

In Inghilterra, sulla mozione di Ewart presentata alla Camera dei Comuni nel 1864, dopo un'importante discussione, fu creata una Commissione presieduta dal duca di Richmond e composta d'illustri personaggi, tra i quali lord Stanley e John Bright, con l'incarico di riassumere e continuare le ricerche intorno alla questione dell'abolizione, per sottomettersi quindi al Parlamento i risultamenti de' suoi studi. Il lavoro di questa Commissione certamente contribuirà ad illuminare grandemente l'opinione pubblica non solo dell'Inghilterra, ma dell'Europa. Vedremo dopo ciò qual sarà la decisione del Parlamento inglese, tuttochè la meno propensa alle radicali innovazioni fra tutte le assemblee del mondo. Ma quando uomini come lord Brougham, e John Russel si dichiarano partigiani dell'abolizione della pena di morte, chi non confiderà che la potente iniziativa del Parlamento e del popolo Britannico, esercitando un'influenza rassicurante per tutte le nazioni civili, avrà la gloria di fare da per tutto scomparire il carnefice?

Anche in Francia, patria di tutte le grandi e generose idee, i giornali annunziano doversi discutere prossimamente una petizione presentata non ha guari al Senato sull'argomento medesimo. In verità le mie speranze in codesta discussione sono alquanto più tiepide; ma nella Francia stessa, dove insigni uomini han propugnato e non si stancano di propugnare la nobile causa dell'abolizione, non può esser lontano, o signori, il giorno auspicato del suo trionfo.

Ora, signori, raccogliamoci in casa nostra, esaminiamo le condizioni dell'Italia, ed avviciniamoci al termine delle nostre dimostrazioni. Vediamo non solo, se i *risultamenti dell'esperienza, il nostro grado di moralità e di civiltà, e la condizione della criminalità* in Italia rendano *necessaria* la conservazione della pena di morte, ma ben anche se lo stato dell'*opinione pubblica* nella penisola nostra sia propizio o sfavorevole alla riforma da me proposta, e raccomandata dal voto della vostra Commissione.

In Italia convien distinguere *le provincie toscane* da tutto il resto del reame.

Favelliamo anzi tutto delle provincie toscane, e poniamo in sicuro un fatto, dal quale discenderanno come logico ed irrecusabile corollario le conseguenze che la Commissione anzidetta nella sua relazione ha esposte.

Il fatto è questo, che in Toscana l'innocuità dell'abolizione della pena di morte ha in suo favore un'e-

sperienza di ottant'anni, e che questa esperienza non permette più di porre in dubbio che si possano abolire compiutamente i supplizi di sangue senza pericolo e danno della Società.

Questo fatto sarà di grande influenza per l'accoglimento della mia proposta, perchè non sarà difficile indagare se fra le condizioni di civiltà, di moralità, di agiatezza e d'istruzione delle provincie toscane, e delle altre provincie d'Italia, corra un tale abisso di diversità e di distanza, per cui si possa prevedere che, applicato il medesimo sistema nella rimanente Italia, vi produrrebbe effetti ed esiziali ed opposti.

Nella Toscana l'immortale Pietro Leopoldo cominciò dall'introdurre durante 14 anni una specie di abolizione di fatto della pena capitale, fino a che con legge del 30 novembre 1786 egli la abolì completamente ed assolutamente anche in diritto.

Coloro che oggi, vagheggiando lo scopo di ristabilire nella Toscana la pena di morte, hanno escogitato il singolare mezzo d'impugnare una verità riconosciuta per ottant'anni, e si affaticano a spargervi sopra un postumo dubbio, hanno un bel fare, un bell'affaccendarsi con quadri statistici di spuria paternità, con informazioni ed avvisi che non voglio sapere dove siano ispirati o fabbricati; essi mi sembrano nel loro impotente tentativo come fanciulli che vogliano diroccare una salda torre. È vana la loro impresa; la storia possiede certe verità così assicurate, ed ormai penetrate nella coscienza di tutti, che non si riesce con tardi equivoci a cancellarle.

Vero è che la pena di morte fu ristabilita in Toscana pei soli reati politici con legge del 30 giugno 1790; ma facciamo attenzione a questa data, e rammentiamoci delle relazioni di famiglia che aveva chi imperava in Toscana, relazioni che furono sempre fatali a quella dinastia, e che hanno finito per perderla.

CRISPI. Per fortuna dell'Italia.

MANCINI. Certamente, per renderne possibile l'unità e l'indipendenza.

Con altra legge del 30 agosto 1795 la pena di morte fu benanche ripristinata in Toscana per un solo reato comune, l'*omicidio premeditato*, forse acciò non sembrasse eccessivo che il Governo riserbasse una penalità così fuori misura, unicamente per difendere sè stesso dalle offese politiche. Ma la magistratura toscana riconobbe che questo ripristinamento non era *necessario*; ed introdusse una massima di giurisprudenza, la quale meriterebbe di passare nei Codici: distinse, anche nell'*omicidio premeditato*, l'*omicidio freddamente premeditato* dall'*omicidio semplicemente deliberato*, riducendo così l'applicazione della pena capitale ad un caso estremamente raro, e quasi sempre facile ad escludersi.

Sopravvenne la dominazione Francese, e fu posto in vigore nella Toscana il Codice penale di Francia, così prodigo della pena di morte, la quale in quel periodo di tempo vi ebbe non infrequente applicazione.

Dopo il 1815 la restaurata dinastia Lorenese, tro-

vandola in vigore, la mantenne, riducendola però nuovamente nei limiti della legge del 1795, cioè, pel solo *omicidio premeditato*. Ma i casi di condanna, richiamata l'antica giurisprudenza, divennero sommaramente rari.

Nella riforma giudiziaria del 2 agosto 1838 si vollero rendere ancora più difficili e rare le condanne capitali; e quindi fu statuito non potersi pronunziare la pena di morte senza il concorso della *unanimità dei voti* del collegio giudicante; ed in caso di *pluralità*, doversi applicare la pena immediatamente inferiore, cioè dei pubblici lavori a vita.

In fatti dal 1838 al 1847, benchè si fossero giudicate in ciascun anno varie accuse d'omicidio premeditato, la Corte di Firenze in soli *quattro* casi fu *unanime* nell'applicare la pena di morte, trattandosi di omicidio premeditato *per commettere furto*; ma niuna delle quattro condanne fu eseguita, essendosi accordata la grazia Sovrana.

Come vedete adunque, o signori, ad eccezione del solo periodo della dominazione francese, è un fatto che dal 1786 in poi l'esecuzione della pena di morte rimase quasi interamente ignota alla Toscana, malgrado le variazioni della legge scritta; il che basta a dimostrare sino all'evidenza la nessuna influenza, e tanto meno la *necessità* del carnefice a mantenere una società in condizioni ordinarie e lodevoli di sicurezza e di quiete.

Nel 1847, sull'aurora delle riforme liberali dei principi italiani, essendo avvenuta l'annessione del piccolo ducato di Lucca alla Toscana, il principe con legge degli 11 ottobre di quell'anno aboliva la pena di morte nel territorio Lucchese; e sebbene in questa legge nulla esplicitamente fosse disposto rispetto al territorio toscano, l'interpretazione dei magistrati la estese immediatamente a tutta la Toscana, reputando impossibile che si volesse in unico Stato mantenere così profonda diversità, e più mitemente trattare un paese nuovamente annesso all'antico Stato che le rimanenti provincie. Ma in Lucca, come ci viene riferito da magistrati del Lucchese, fu grande la commozione, forse temendosi che l'introduzione di questa novità tornasse pericolosa a Lucca, paese abituato ai supplizi di sangue e nel quale anzi nello stesso anno precedente cinque malfattori in una sola volta avevano espiato sul patibolo i loro enormi delitti. Quindi concordò una voce si sollevò per lamentare che quest'imprudente innovazione e assimilazione alla Toscana di una provincia educata ad abitudini diverse diverrebbe sorgente di immensi disordini e perturbazioni per la medesima. Malgrado ciò quella legge fu pubblicata e, come dissi, estesa ed applicata in tutta la Toscana; ed ora vedremo con quale effetto.

Questa novella abolizione *di diritto* della pena di morte durò dagli 11 ottobre 1847 sino al 16 novembre 1852, e così per oltre cinque anni. Prima in quest'ultimo anno con una legge speciale della data testè indicata, sotto l'influenza delle condizioni politiche e della straniera occupazione, malgrado il dissenso del

Consiglio di Stato, la pena di morte venne nella Toscana ripristinata; poscia fu consacrata nel nuovo Codice penale Toscano del 1853, e vi si mantenne fino al 1859.

Scacciato il granduca dal movimento politico del 27 aprile 1859, uno dei primi atti con cui il Governo provvisorio fecesi interprete dei voti della civiltà toscana, e del programma di una rivoluzione purissima compiuta nel nome d'*Italia* e di *Vittorio Emanuele*, fu il decreto del 30 aprile che ripristinò l'intera abolizione della pena di morte, al quale poi tenne dietro il decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860, sottoscritto dal Ricasoli, per coordinarne l'esecuzione col vigente Codice penale.

Tali sono, o signori, esattamente le vicende della legislazione toscana relativamente alla pena di morte.

Ma, ripetiamolo ancora, queste varietà nella legislazione scritta non tolgono il fatto che la Toscana, fatta eccezione del periodo francese, e di rarissime condanne capitali pronunziate dal 1815 al 1829, da quest'ultima epoca specialmente non ha mai veduto un supplizio di sangue, senza che il paese abbia cessato di essere uno dei più tranquilli e morali d'Europa. Anzi, tutti rammentiamo come negli anni stessi in cui fu legalmente in vigore la pena di morte, dal 1853 al 1859, una sola volta i magistrati pronunciarono una condanna capitale; ma tale fu l'orrore che ne concepì tutto il popolo toscano, tali furono le difficoltà e gl'impacci, non potendosi trovare nè un esecutore, nè persone d'autorità e di senno cui non sembrasse un'ingiuria che il suolo della gentile Toscana venisse nuovamente polluto di sangue umano sparso per mano del carnefice, che il granduca si trovò nella necessità di fare la grazia al condannato, benchè colpevole di enormissimo delitto.

Ora, signori, permettetemi di confermare i concetti da me espressi col linguaggio rigoroso delle cifre, e con esatti confronti.

Confronterò primamente lo stato della criminalità nella Toscana rispetto ai reati punibili con pena capitale nel primo periodo dell'abolizione della pena di morte per opera di Pietro Leopoldo, con lo stato della sua criminalità nel periodo posteriore sotto il governo dei Francesi e della regina Etruria.

Passerò poscia a confrontare fra loro i tre più recenti periodi, dal 1847 al 1852, dal 1852 al 1859, dal 1859 a tutto il 1864.

Ascoltate, di grazia, i risultati di questi confronti.

Lascero che il primo confronto scaturisca da una testimonianza ufficiale irrecusabile, dalla relazione fatta a Napoleone I nell'anno 1809 intorno allo stato della Toscana dalla Giunta di Governo presieduta dal generale Menou, che in quell'epoca governava la Toscana in suo nome. La relazione indirizzata all'imperatore si trova negli archivi dell'impero; e siamo debitori della conoscenza di questo documento ad uno dei più illustri statisti e letterati onde l'Italia si onori, allo Sclopis, che lo pubblicò nelle sue importanti memorie sulla dominazione francese in Italia. Udite, signori, le parole del ge-

nerale Menou e della Giunta da lui presieduta: « Sarà per lungo tempo osservato con stupore, che la statistica dei crimini commessi sotto il regno di Leopoldo, e specialmente nei tre ultimi anni, offre un numero di crimini *inferiore di oltre la metà* a quello dei crimini commessi durante un egual periodo di tempo posteriore sotto il Governo della regina di Etruria, sebbene in questi ultimi tempi, riformandosi le leggi dei predecessori, si fossero aggravati i supplizi, *ristabilita in Toscana la pena di morte*, ed anche *moltiplicati i casi in cui essa sarebbe applicata.* »

Io domando, signori, se sia mestieri aggiungere altro ad una testimonianza cotanto autorevole e così poco sospetta. Essa non parla della diminuzione accidentale di pochi reati, ma di una diminuzione di *oltre la metà*, a fronte del periodo immediatamente posteriore, benchè in questa seconda epoca il Governo avesse per sé l'appoggio di tutta la forza dell'impero francese: lo stesso prestigio della potenza di Napoleone non impedì che il numero dei crimini in Toscana si raddoppiasse, malgrado l'esistenza e la profusione della pena di morte.

Passiamo al secondo confronto. Quanto ad esso, mi duole avere qualche doglianza a muovere al Governo. Innanzi tutto è da biasimare severamente che nel nostro Ministero di grazia e giustizia i lavori importantissimi di statistica giudiziaria intrapresi fino dal 1862, specialmente nella parte penale, siano rimasti interrotti e negletti. Una Commissione presieduta dal medesimo Sclopis aveva preparato con accurati studi i modelli di quelle statistiche, pubblicati i primi volumi per servire di modello alla ben facile compilazione dei successivi, e ben anche ordinato un corrispondente sistema di registri presso tutte le Corti ed i tribunali per assicurare l'esatto raccoglimento e la periodica trasmissione delle relative notizie al Ministero. So che esistono i registri, e le notizie vi si annotano; so che per lungo tempo furono inviati i quadri al Ministero; ma so altresì che la statistica è incomoda, imbarazzo per alcuni, per altri si crede una scientifica curiosità pressochè inutile. In tal caso, signori, cancelliamo il relativo articolo annuale di spesa dal nostro bilancio, se non debbesi provvedere all'esatta periodica pubblicazione dei volumi. Quando poi vogliasi fare una riforma nella legislazione, che si risponde? Non si hanno perfette statistiche; come potremo intraprendere una qualunque riforma penale senza prima impiegare alcuni anni alla compilazione di esse? E così il Governo impedisce le riforme, mancando e indugiando all'adempimento del suo dovere nel raccogliere le statistiche, e nell'affidare presso il Ministero questo importante ramo di servizio a giureconsulti dotati delle necessarie cognizioni speciali.

Queste osservazioni non riguardano l'attuale guardasigilli entrato di fresco negli affari, e mi piace aggiungere che nè anche riguardano il suo predecessore, il quale anzi tentò di ravvivare questi lavori, già abbandonati da molti anni. Nè mi dolgo che non vi si attendesse negli anni 1859 e 1860, chè nella guerra e nei politici eventi di quei tempi gravi e difficili si poteva

trovarne una ragionevole scusa; ma se andrete ricercando perchè si tennero nascosti al Parlamento ed al pubblico gli elementi statistici degli anni anteriori, sapete dove probabilmente li scoprireste? Trovereste i quadri inviati dalle Corti e dai Tribunali ammassati in polverosi scaffali del Ministero di giustizia, non essendosi alcuno curato di coordinarli, rettificarli, e pubblicarli. (*Ha ragione! Benissimo!*)

Ad ogni modo io compresi essere indispensabile provvedere alla meglio a tal difetto.

Quindi all'avvicinarsi di questa discussione pregai il ministro guardasigilli di permettere che fossero chieste informazioni statistiche speciali almeno intorno ai casi di applicazione della pena capitale ai vari magistrati del regno; ed egli cortesemente vi aderì, ed anzi io stesso preparai i modelli che vennero loro trasmessi, e sui quali si compilarono quelle statistiche, che dal ministro si sono nei giorni scorsi presentate alla Camera, e che richiameranno più tardi qualche mia considerazione.

Tuttavia, benchè sia meglio che nulla l'essersi queste informazioni dimandate alle magistrature del regno, sarà oggetto di molta meraviglia per la Camera apprendere che il Ministero non si curò di chiederle nella stessa guisa dalla magistratura toscana. Se una tale omissione rivelasse una ingiuriosa diffidenza, o un preconcetto disegno d'introdurre senza ostacoli vagheggiate novità nelle provincie toscane, il fatto sarebbe deplorabile. Ma non lo credo, e preferisco attribuirlo ad un innocente equivoco degli impiegati cagionato da che abbiano creduto i modelli destinati unicamente a raccogliere le condanne pronunziate col ministero dei giurati, non ancora nella Toscana introdotti, il perchè i magistrati toscani non siano stati invitati a trasmettere la statistica di quei reati, che in altre provincie del regno sono puniti colla pena capitale, e nella Toscana colla pena perpetua dell'ergastolo.

In vista di così spiacevole lacuna, nell'angustia del tempo cercai di supplirvi io stesso; e quindi, nella mia doppia qualità di proponente la legge e di membro della Commissione parlamentare, mi rivolsi primamente per avere le notizie statistiche più antiche alla direzione degli archivi centrali di Toscana, e dall'illustre Bonaini ricevei due lunghe ed importanti relazioni che hanno potuto servirmi di guida: inoltre mi indirizai al procuratore generale presso la Corte di Cassazione delle provincie toscane, ed ai procuratori generali presso le due Corti d'appello di Firenze e di Lucca, nelle quali è distribuito il territorio delle provincie medesime.

Ho qui innanzi a me tali statistiche accompagnate dalle relazioni di questi magistrati; e sono pronto a comunicarle a qualunque dei membri della Camera, ed anche, se così vogliasi, a deporle sul banco della Presidenza, perchè da tutti possano venir consultate.

Una voce. Ed a stamparle.

MANCINI. Se la Camera ciò disponga, anche a stamparle.

Ora ecco i risultati che ci presentano questi quadri statistici nel confronto dei tre periodi sopra menzionati.

Appresi già, qualche anno addietro, da una pregevole relazione del nostro collega l'onorevole Panattoni, nel giornale da lui con tanta lode diretto, *La Temi*, che dalle tabelle statistiche risultava dimostrato, come rinnovata l'abolizione *in diritto* della pena di morte nella Toscana, non si fosse punto aumentato il numero dei reati più gravi suscettivi di questa punizione. Con soddisfazione veggio tale annunzio pienamente confermato dalle notizie statistiche provenienti dalle due Corti di appello della Toscana.

Mi si permetta di riassumerle.

Quanto al maggior distretto di quella di Firenze, le procedure partecipate alla Corte per delitti che erano punibili con la pena di morte prima dell'abolizione degli 11 ottobre 1847, a contare da quell'epoca fino al 16 novembre 1852, epoca in cui essa fu ripristinata, presentano in tutto 21 condannati per reati capitali secondo la legge anteriore; 9 per omicidi con ladrocinio; 11 per omicidi premeditati; 1 per furto violento con offese e ferimenti. Questi 21 crimini divisi per cinque anni, ch'è l'anzidetto periodo abbraccia appunto un quinquennio, corrispondono ad una media di 4 condanne per anno nel distretto della Corte di Firenze.

Il successivo periodo, nel quale fu ristabilita la pena di morte, dal 16 novembre 1852 sino al 90 aprile 1859, abbraccia sei anni e mezzo.

Durante questo periodo le procedure capitali partecipate alla Corte di Firenze presentano il numero di 27 condannati per crimini punibili con pena di morte, cioè 20 per omicidi a fine di furto, e 7 per omicidi premeditati.

E divisi questi 27 condannati pe' sei anni e mezzo corrispondono ad una media non inferiore, anzi alquanto superiore alle 4 condanne per anno. Laonde appare matematicamente dimostrato, che nella Toscana il ristabilimento della pena di morte nel Codice nulla aggiunse all'efficacia della repressione, non valse a prevenire un solo de' reati punibili con pena capitale, in sostanza fu una crudeltà inutile e senza scopo, dappoichè 4 di tali reati avvenivano in ciascun anno nell'epoca anteriore dal 1847 al 1852, e 4 ne avvennero del pari dal 1852 al 1859; anzi volendosi calcolare con rigorosa esattezza l'efficacia della pena di morte, dovremmo avvertire essersi lievemente accresciuto, anzichè scemato il numero dei reati più gravi.

Finalmente nell'ultimo periodo di cinque anni e mezzo dal 1° maggio 1859 al 31 dicembre 1864, dopo la nuova abolizione della pena di morte, le procedure partecipate alla Corte di Firenze presentano in tutto 25 condannati per reati che prima dell'abolizione erano soggetti a pena capitale, cioè 10 per omicidi a fine di furto, e 12 per omicidi premeditati. E dividendo questi 22 condannati per cinque anni e mezzo, si ottiene con matematica esattezza sempre l'identica media di 4 per anno, egualmente che sotto l'impero della pena di morte.

Signori, se la matematica non inganna, se le cifre della statistica non si prestano ad adulare le opinioni governative, è impossibile con qualunque sforzo argomentare dall'esempio della Toscana, che la pena di morte abbia alcuna pratica efficacia, che la medesima sia altro che un vano lusso, un inutile supplizio, uno sterile mezzo d'intimidazione.

Or vediamo se i medesimi risultati si ottengano nel distretto dell'altra Corte d'appello della Toscana, che è quella di Lucca. L'egregio magistrato procuratore generale presso la medesima si esprime così: « Io che venni regio procuratore a Lucca nell'epoca dell'annessione del 1848, e vi rimasi fino all'attivazione del Codice penale del 1853, posso affermare che il delitto contro la vita andò sensibilmente diminuendo non ostante la legge più mite. Anticamente nelle campagne non passava festa senza uno o più omicidi: nei primi tempi trovai in piedi questo stato di cose, e per debito d'ufficio ebbi spesso anche di notte ad accorrere sul luogo in una strage. A mano a mano le cose cambiarono in meglio: non dirò che il popolo di queste campagne non sia sempre alquanto fiero, pronto alle risse ed al sangue, ma certamente non vi è confronto col passato. La mitezza della legge non lo ha peggiorato, come non lo fece migliore la sua severità: ma invece fu la civiltà, che con tutti i suoi fattori si aprì la strada ad operarne gradualmente il morale miglioramento. »

Tal è il giudizio del magistrato, che ha potuto osservare da vicino le condizioni del Lucchese, e che sul luogo è incaricato di rappresentare il Governo e di reprimere i reati.

Ora passiamo all'indicazione delle cifre statistiche.

Esse mi furono comunicate pei soli anni dal 1854 al 1864, e quindi possono dividersi in due periodi, l'uno dal 1854 al 1859, nel quale era scritta nel Codice la pena di morte, e l'altro dal 1860 al 1864, nel quale la pena di morte era abolita.

Ora nel primo periodo, che abbraccia un sessennio, le condanne per titolo di omicidio premeditato nel distretto della Corte di Lucca furono 11, cioè quasi 2 per anno.

Nel secondo periodo, che fu di un quinquennio, tutte le condanne per omicidii premeditati non si elevarono che a 6, poco più di una per anno. Si può dunque affermare che nel distretto della Corte di Lucca il numero dei più gravi reati negli ultimi anni, non ostante l'abolizione della pena di morte, è scemato quasi della metà in paragone del loro numero nel tempo in cui legalmente vigea la pena di morte.

Tali sono i genuini risultati dell'esperienza nella Toscana.

Ora mi permetterò di rivolgere all'onorevole signor ministro una interrogazione, alla quale, ne son certo, risponderà colla consueta sua scrupolosa lealtà, perchè le sue parole avranno un'eco anche in paesi da noi molto lontani.

Ho veduto che il Governo, credendo supplire dal suo canto alla mancanza di statistiche toscane dell'auto-

rità giudiziaria, tra le comunicazioni fatte alla Camera ha introdotto una tabella, dalla quale taluno potrebbe credere che si pretenda rappresentare lo stato della moralità e della criminalità della Toscana. Esaminai questa tabella, di cui ebbi cura di ritenere copia, e da questo esame rimasi non già spaventato, ma, permettetemi che io lo dica francamente, esilarato.

Questa tabella è intitolata: *Numero dei reati commessi nelle provincie Toscane nel 1864*; e tende allo scopo di mostrare che la Toscana, in questo ultimo periodo di tempo, sotto l'influenza dell'abolizione della pena di morte, abbia veduto accrescersi oltremodo il consueto suo numero di reati, e specialmente dei più gravi, e sia divenuta poco meno che un covo di ladri e di assassini. (*Movimenti.*)

Per onore della patria di Dante e di Michelangelo credo fermamente che ciò non è: chè se fosse, sarebbe vero patriottismo dire aperta ed intera la verità. Ma se codeste notizie sono inesatte, se sono state accolte con leggerezza, senza esatte norme, ed attinte da sorgenti infedeli od incapaci; allora io spero che il Governo si affretterà a dichiarare, qual grado di fede e di valore egli attribuisca a questa tabella, per le conseguenze che possono derivarne.

Gettando sulla medesima uno sguardo, schiettamente dichiaro di non saper decidere se essa sia stata così compilata per ignoranza, o per maligna industria: non posso credere a quest'ultima ipotesi, benchè non sarebbe al certo colpa personale del ministro, il quale avrebbe presentato il lavoro quale sarebbe stato preparato ed a lui trasmesso. Checchè ne sia, basta osservare che in questa tabella per ognuno dei compartimenti della Toscana la prima colonna è così genericamente intitolata *Omicidii*; e la seconda *Suicidii*. E la prima colonna contiene non già gli *omicidii punibili di pena capitale*, cioè gli *omicidii premeditati od assassini, parricidii, veneficii* ed *omicidii qualificati per fine di furto*, ma bensì confusamente ed indistintamente tutti gli *omicidii* di qualunque specie, comprendendovi perciò le ferite che produssero la morte *praeter intentionem*, l'omicidio provocato od in rissa, l'omicidio colposo, involontario e per negligenza, forse anche l'omicidio *casuale*, o *giustificato*.

Nella seconda colonna parimenti si confondono tra *suicidii* anche le *morti accidentali*, quasi che ognuno che muoia non ucciso da altri, ma da sè per infortunio incontri la morte, possa dirsi suicida.

Egli è con questa specie di calcoli, che si è riuscito a far figurare (salva la verifica della materialità delle cifre) che nelle provincie toscane nell'anno 1864 siano avvenuti ben 93 *Omicidii* e 55 *Suicidii*, le quali cifre non sono credibili, ove si rifletta che specialmente i suicidii son fatti così straordinari, che appena accadano, immediatamente i giornali li narrano e divulgano con tutti i loro particolari.

Per ciò che riguarda gli *Omicidii*, se nelle statistiche francesi ponete insieme e confondete con gli *omicidii punibili di pene capitali* anche tutte le altre specie di

uccisioni dell'uomo che accadano *in rissa*, o siano altrimenti scusabili, o commesse involontariamente e per *imprudenza*, avrete un tal numero complessivo, a fronte del quale anche 93 di tali fatti nella popolazione toscana non permetterebbero di far pronunziare un giudizio eccessivamente severo sulla sua moralità.

Ma, signori, a voi sarà causa di maggiore meraviglia l'apprendere da quali sorgenti abbia attinto queste notizie l'onorevole guardasigilli.

Il ministro di grazia e giustizia, che solo avrebbe potuto e dovuto raccogliere dalle autorità giudiziarie, se ne discaricò richiedendole dal Ministero dell'interno: e questo pensò desumerle da' rapporti e dalle informazioni dei carabinieri e degli uffici di sicurezza pubblica. Da tavole composte con sì nuovo ed inaudito metodo si pretenderebbe giudicare delle condizioni della moralità e della civiltà nella Toscana! (*Mormorio*)

Intanto io credo farmi interprete di un desiderio della Camera e del pubblico, pregando il signor ministro di volere ben anche depositare tutti i rapporti e documenti da' quali questa tabella è stata desunta. Infatti per le altre provincie del regno egli volle comunicarci non solo le tavole statistiche delle condanne capitali, ma benanche gli originali rapporti di tutti i procuratori generali, donde furono raccolte le cifre annotate nelle tavole anzidette. Ora io parimenti domando (e ringrazio l'onorevole ministro de' segni di assenso che fa) la comunicazione de' materiali e dei rapporti originali esistenti presso il Ministero dell'interno, dai quali è stata compilata la tabella del 1864 riguardante la Toscana, per conoscere da quali autorità e con quale criterio e metodo queste notizie siansi raccolte, e qual fiducia possano meritare.

Perdonate, o signori, se ho dovuto forse troppo intrattenermi sulla provenienza e compilazione di questa tabella, per dimostrare che essa assolutamente non merita di entrare in menoma guisa in calcolo nel giudizio che siete chiamati a pronunziare. Tanto più ho sentito il dovere di farlo, perchè prima di entrare nell'adunanza mi perveniva da un'insigne giureconsulto di Germania, dal MITTERMAIER, una lettera a me diretta, relativa all'uso fatto di questo quadro statistico, della quale chiedo licenza di leggere alla Camera un brano (*Legge*):

« Una lettera, che oggi ho ricevuta da Londra, mi obbliga ed incarica d'indirizzarmi a voi. Il Ministero di Torino per mezzo dell'ambasciatore inglese ha comunicato notizie statistiche, per provare che in Toscana il numero degli *assassini* è accresciuto in seguito all'abolizione della pena di morte, in proporzioni non mai conosciute prima che la pena di morte fosse abolita. Questa notizia ha prodotto una funesta influenza sui membri della Commissione del Parlamento, che in questo momento si occupa di tale questione, e deve presentare la sua relazione. I fautori dell'abolizione della pena capitale sono perturbati e meravigliati, e sentono che la comunicazione del Governo italiano distrugge le speranze degli uomini del

progresso. Vogliate dunque indicarci, se vi sono rettificazioni da apportare a queste statistiche, se l'asserzione del Ministero italiano è fondata, e in ogni caso, se il numero dei gravi misfatti in Toscana sia una conseguenza dell'abolizione della pena di morte. »

Vedete dunque, signori, come il documento di cui si tratta può esercitare una malefica influenza non solamente sulle vostre deliberazioni, ma ben anche sopra quelle d'un altro gran paese.

Desidero supporre che tutto questo non abbia avuto luogo senza qualche deplorabile equivoco.

Il ministro, richiesto se avesse documenti ed informazioni in proposito, non avrà potuto somministrare che elementi mal sicuri ed imperfettissimi, ai quali non si può prestar fede, e sull'insistenza del diplomatico inglese avrà consentito a comunicargli confidenzialmente quello che aveva. Quando così non fosse, chi di noi non dovrebbe deplorare che il nostro Ministero non solo si opponga all'abolizione della pena di morte in Italia, ma che tenti ancora d'arrestare con la sua debole mano il carro della civiltà e del progresso negli altri paesi? (*Bravo! Benissimo!*) Spero che il signor ministro vorrà su questo punto esserci cortese d'una qualche spiegazione, la quale possa mettere l'animo nostro in pace, e chiarire ben anche il vero ai commissari inglesi, che in questo momento attendono allo studio di questa stessa grande quistione.

Prima di passare all'esame delle condizioni in cui versa la rimanente Italia, permettemi, signori, di trarre alcune necessarie illazioni da quanto ho detto intorno alla Toscana.

Badate, signori, che qui è il cardine dell'argomento. Se i fatti che noi abbiamo esposti relativamente alla Toscana son veri ed esatti, come ne abbiamo certezza, il ristabilimento della pena di morte in quelle provincie sarebbe un abuso, un'ingiuria, un lusso di crudeltà inqualificabile.

Ciò premesso, egli è evidente che per la specialità delle nostre condizioni la questione della pena di morte si presenta in Italia sotto un aspetto diverso assai da quello in cui si presenti in Inghilterra, in Francia, od in qualunque altro paese d'Europa. La situazione in cui gli avvenimenti politici degli ultimi anni han posto l'Italia, è la seguente: nel cuore del nostro reame è la Toscana, nella quale, ora in fatto, ora anche in diritto, da ottant'anni non v'ha più l'uso, nè il bisogno della pena capitale; ciò è incontrastabile; dicasi pure quello che si vuole, è impossibile di mettere in dubbio questa verità, le macchie non oscurano il sole. Al cospetto di un tal fatto la vostra Commissione è stata indotta alla proposta, che unanime vi fa, dappoichè vi è stata costretta altrettanto dalla logica, che dalla giustizia e dalla morale.

Essa ha detto: qui conviene necessariamente scegliere fra tre partiti. Il primo sarebbe di accettare la proposta ministeriale, la quale, promettendo un nuovo Codice penale, rimette ad altra epoca il decidere la quistione della pena di morte, ed intanto, mantenendo

nella sola Toscana l'abolizione, farebbe tuttavia sussistere quella pena nelle altre provincie d'Italia.

Signori, vogliate prendere atto di questa proposta del Ministero, perchè se tra noi fosse taluno, e per onore della Camera italiana spero che non sia, il quale per vaghezza di non so quale estetico livellamento non stimasse essere gran male portare anche la pena di morte in Toscana, salvi i temperamenti delle circostanze attenuanti, e di una ulteriore diminuzione del numero dei reati cui questa pena debbasi applicare, sapete qual confutazione gli opporremo? Gli diremmo che il Ministero ha già esaminata questa questione, e dal suo canto l'ha decisa colla presentazione del suo progetto di legge sull'unificazione legislativa, nè può in così grave materia leggermente mutar consiglio e contraddire a sè stesso: poichè farei il più gran torto al Governo, se credessi che egli avesse potuto considerare esservi bisogno di maggior rigore di repressione nella Toscana per tutelarne l'ordine e la tranquillità, e poter servire a questo scopo il ristabilimento della pena di morte, e che non ostante ciò si fosse per peritanza trattenuto, avesse mancato al debito suo, ed avesse lasciato la Toscana (dove oggi va a collocarsi la sede del Governo, e dove perciò si accumuleranno i maggiori pericoli per la società e per le autorità che la reggono) senza quei mezzi di difesa, che pur si reputavano necessari in tutto il resto del paese.

Lo stesso accadrebbe se vi determinaste ad estendere il Codice penale del 1859 alla Toscana, escludendo però solamente da quelle provincie la pena di morte. In questo caso, o signori, potreste gloriarvi di aver unificata la legislazione? No certamente, perchè mancherebbe la parte più essenziale dell'unificazione medesima. Se vi è materia in cui quest'unificazione si mostri accompagnata da caratteri evidentissimi d'urgenza e di giustizia rigorosa ed assoluta, per fermo è quella in cui è questione se la repressione penale debba in ogni caso rispettare inviolata l'esistenza.

Se vi ha cosa non graduabile, è il valore giuridico e sociale della vita umana. Volete che la vita umana abbia un infinito valore a Firenze e nelle vicine provincie, e che lo perda ad alcune miglia di distanza? Che lo stesso cittadino italiano, il quale da una delle provincie vada alla capitale, in quest'ultima viva coperto dell'egida della inviolabilità, come se fosse giunto in una di quelle città di asilo, che apriva pietosa la più remota antichità; e che poco lungi dalla Toscana invece potesse incorrere nel pericolo del capo? Io non lo posso in veruna guisa comprendere, non lo so assolutamente immaginare, nè la Camera italiana si renderà colpevole di così assurda inconseguenza.

Rimangono perciò necessariamente due altri partiti: o estendere la pena di morte anche alla Toscana; o al contrario in questa parte estendere l'abolizione della pena di morte, cioè lo stato della legislazione della Toscana, a tutto il resto d'Italia.

Estendere la pena di morte alla Toscana? Ma le dimostrazioni fin qui addotte mi pare che costituiscano

una confutazione sufficiente di qualunque proposta di questa natura. Per gli stessi fautori della pena di morte il suo titolo è la *necessità*, ed ottant'anni di esperienza escludono ormai perentoriamente *questa necessità* rispetto alla Toscana.

Con qual diritto adunque vorrebbe si rapire a quella parte avventurosa dell'italiana famiglia il più legittimo titolo di orgoglio in faccia al mondo incivilito, cioè di aver potuto conservarsi e prosperare senza l'oscuro presidio del carnefice? Del resto, laddove una simile proposta sorgesse, ascolteremo gli argomenti de' propo- nenti, e senza difficoltà risponderemo vittoriosamente.

Non rimane adunque che il terzo partito, quello a cui la Commissione ha sentito la necessità di determi- narsi, cioè di mostrare che in questa grande opera della costituzione dell'unità d'Italia le singole provincie sono chiamate a comunicare al resto del territorio del reame tutto ciò che hanno di buono, di sperimentato, di sublime nelle loro tradizioni, usanze ed istituzioni. Così la Toscana, che avrà ricevuto dal resto dell'Italia i Codici ed altri non pochi istituti civili, avrà la gloria di propagare in tutta la rimanente Italia l'istituto, per cui è salutata ed ammirata da tutto il mondo civile, cioè l'abolizione della pena di morte.

L'Italia, signori, si trova in questo momento in una condizione diversissima da tutti gli altri paesi. Volete concepire esattamente la situazione in cui è l'Italia? In quella stessa, in cui si troverebbe la Francia, se la pena di morte da lunghi anni fosse abolita a Parigi; in cui si troverebbe l'Inghilterra, se la pena di morte fosse abolita in Londra.

Credete voi che fra gli uomini di Governo, membri del Parlamento, individui di buon senso, uomini morali e retti della Francia o del Regno Unito, sarebbe facile trovarne alcuni i quali osassero proporre di lasciare sussistere quest'anomalia, cioè che nella capitale, ove la società è circondata da tanto maggiori pericoli, non esista la pena di morte, ed intanto la si lasci sussistere e si mantenga ancora nei dipartimenti francesi, nelle contee inglesi?

Quindi, o signori, a chi mai potesse tacciare l'Italia di essersi con leggerezza avventurata a decidere l'ardua questione, io credo che sarebbe facile rispondere: cre- dete che mancherebbero altrettanto di serietà i francesi o gli inglesi, se nelle loro provincie abolissero la pena di morte, quando essa più non dovesse applicarsi nelle rispettive capitali?

Ed ecco in qual guisa, se non m'inganno, la risoluzi- one della odierna questione, la sorte della mia pro- posta, dipendono unicamente dal riconoscere con esat- tezza le condizioni della Toscana. Chiarito e posto in sodo questo punto di fatto, è inevitabile conseguenza di logica e di giustizia che l'abolizione della pena di morte dovrà essere estesa a tutto lo Stato.

Ora esporrò con brevi ragionamenti lo stato del resto d'Italia; ma prima domando alla cortesia della Camera licenza di riposarmi un istante.

(Segue una breve pausa.)

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Do la parola all'onorevole Massari per una mozione d'ordine.

Prego i signori deputati di recarsi ai loro posti.

MASSARI. Signor presidente, io credo che questo sia il momento opportuno per pigliare una deliberazione intorno all'andamento ulteriore dei nostri lavori.

Io, accondiscendendo al desiderio che mi è stato espresso da molti onorevoli nostri colleghi, e in pari tempo preoccupandomi vivamente, come tutti ci preoc- cupiamo, non solo dell'andamento regolare degli affari, ma anche della dignità di quest'Assemblea, vengo a pregare la Camera a voler pigliare una risoluzione in proposito, la quale non sia, mi permettano l'espressione, una risoluzione eroica ed astratta che rimarrebbe senza applicazione, anzi verrebbe contraddetta dal fatto, ma bensì a pigliare una risoluzione efficace e pratica.

Io credo di non dovermi dilungare in molte parole per dimostrare l'opportunità della mozione che sto per fare, vale a dire che piaccia all'Assemblea di aggiornarsi dopo la seduta di quest'oggi, ben inteso fino al giorno di lunedì 6 del prossimo marzo.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole Massari fa una proposta la quale non accomoda che una parte dei componenti di questa Camera. Se intendiamo certa- mente di occuparci degli interessi del paese, e vogliamo che la Camera tutta alla prima riunione possa rappre- sentare tutte le provincie italiane, io propongo che ci aggiorniamo a giorni 15, affinché poi tutti quanti pos- siamo qui convenire di nuovo per rappresentare gli interessi di tutta la penisola italiana, perchè con sei giorni molti possono andare alle loro case, e alcuni vi si recherebbero per non più ritornare.

Io credo quindi più opportuno che ci proroghiamo di giorni 15 onde poi tutti tornare qui a fare il debito nostro.

Prego quindi la Camera di accogliere questa mia proposta.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In nome del Ministero io dichiaro che esso non po- trebbe accedere alla proposta dell'onorevole Plutino. Noi ci troviamo in presenza di lavori urgentissimi, di cui la Camera stessa ha riconosciuta l'urgenza, e d'altra parte ci approssimiamo al termine dei nostri lavori; poi, volere o non volere, bisogna che ci dividiamo presto, perchè il Ministero deve trovarsi abilitato a operare il trasferimento, a preparare questo fatto im- menso. Per conseguenza, mentre da un lato io non troverei difficoltà ad accettare la proposta fatta dal deputato Massari, perchè di un tempo circoscritto per soddisfare a tutte le esigenze, a tutte le convenienze, mi oppongo a quella che fu messa dinanzi dall'onorevole deputato Plutino.

MAROLDA-PETILLI. Ho domandato la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo proposta la chiusura, do- mando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

LEOPARDI. Domando la parola contro la chiusura.

Voci. Non si può, la chiusura è approvata.

PRESIDENTE. Due sono dunque le proposte: vi è la proposta del deputato Plutino, che cioè la Camera si aggiorni sino ai 13 marzo, e l'altra del deputato Massari che la Camera si aggiorni ai 6 di marzo. La proposta dell'onorevole Plutino essendo la più larga, debbe avere la precedenza.

BRUNO. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice. (*Rumori*)

Voci. No! no! voti contro.

PRESIDENTE. Essendosi proposto l'ordine del giorno puro e semplice, domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Domando ora se la proposta del deputato Plutino sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi intende approvarla, s'alzi.

(Non è approvata.)

Non resta più che la proposta del deputato Massari, che la Camera si aggiorni ai 6 di marzo. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Dunque la Camera si aggiorna ai 6 di marzo.

CONFORTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CONFORTI. Io intendo fare avvertita la Camera che nella stampa dell'ordine del giorno da me presentato è occorso un errore che deve essere corretto. Dove dice: « La Camera invita il Ministero a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge, per cui sarebbero diminuiti i casi della pena capitale, provveduti nel Codice dei delitti e delle pene, » invece di *provveduti*, bisogna dire *preveduti*.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno sarà ristampato e corretto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ESTENSIONE ALLA TOSCANA DEL CODICE PENALE E PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola per continuare il suo discorso.

MANCINI. Signori, ho parlato finora della Toscana, ora volgiamo un rapido sguardo al *resto d'Italia*: esaminiamone lo stato *morale*, e lo stato *politico*; e vediamo se nell'attuale condizione delle altre sue provincie s'incontri un ostacolo alla grande riforma che dalla vostra Commissione vi è proposta.

Si pretende che dalle tavole statistiche comunicate dal Governo alla Camera, le quali riguardano gli anni

1862, 1863 e 1864, si appalesi un movimento ascendente della criminalità in Italia, rispetto ai più gravi reati punibili con pena capitale.

Rispondiamo in doppia guisa.

Primamente, se il fatto fosse vero, sarebbe insignificante.

In secondo luogo, il fatto non è vero.

Se anche il fatto fosse vero, sarebbe insignificante: perciocchè è verità elementare in questa materia, che volendosi giudicare le condizioni morali di un paese argomentando da confronti statistici, non debbonsi scegliere per termini di paragone soli due o tre anni immediatamente successivi, altrimenti potrebbero scambiarsi fatti accidentali, determinati da cagioni speciali o transitorie, con una legge o criterio generale che non esista, e quindi si rischierebbe di cadere in un manifesto errore.

I soli confronti concludenti sono quelli di periodi a grande distanza, di epoche così l'una dall'altra discoste da potersi apprezzare l'influenza di un sistema di penali per lunghi anni applicato e le sue conseguenze.

In secondo luogo, io nego che il fatto sia vero.

Potrei analizzare criticamente la compilazione, ed i risultamenti complessivi, in parte erronei, in parte equivoci, delle statistiche ministeriali relative al menzionato ultimo triennio.

Ma attenderò che il ministro od altri oratori esponano gli argomenti che intendono desumere dalle cifre racchiuse in queste tavole statistiche; ed io spero che la Camera sarà meco così indulgente, che mi concederà di riserbarmi di ripigliare allora la parola per fornire gli opportuni schiarimenti e combattere con successo gli argomenti avversari.

Per ora intanto, applicando il criterio innanzi rammentato, potrò istituire il confronto testè raccomandato tra due epoche lontane, nelle due parti d'Italia le più importanti per estensione e le sole di cui ci siano pervenuti documenti alquanto antichi di statistica giudiziaria, cioè nelle antiche provincie sarde e nelle provincie napoletane.

Converrete con me che se mi riuscirà far palese che in tutte codeste provincie è morale progresso, e diminuzione e non aumento della criminalità; aggiungendo le notizie già date del miglioramento delle condizioni di sicurezza della provincia bolognese, e lo stato già descritto delle provincie toscane, la mia dimostrazione si potrà dire compiuta.

Delle provincie, che componevano l'antico regno, abbiamo la statistica penale degli anni 1854 e 1855; e rispetto alle condanne capitali, quelle recenti del 1863 e del 1864 a noi non ha guari comunicate dall'onorevole guardasigilli, oltre ad un quadro generale dei *giudizi presso tutte le Corti d'assise del regno* nell'anno 1863.

Ricaviamone due elementi di confronto nelle due epoche: il numero degli *accusati di crimini* in generale, ed il numero degli individui riconosciuti colpevoli di crimini punibili colla morte, *condannati alla pena capitale*.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO

Gli *accusati di crimini* nel 1854 sommarono a 2124, compresi 182 del distretto di Nizza; ed eliminati questi dal calcolo, ne rimanevano 1942.

Nel successivo anno 1855, il numero degli *accusati di crimini*, anche sottratta la parte riguardante il distretto di Nizza, è di poco inferiore, cioè di 1900.

Ora nella statistica dell'anno 1863 noi troviamo che il numero degli *accusati di crimini* nelle antiche provincie, parimente senza Nizza che non fa più parte dello Stato, è disceso a 1341.

Quindi alla distanza di nove o dieci anni si manifesta una diminuzione di ben 559 accusati su 1900, il che rappresenta la *diminuzione di oltre un quarto* dei crimini i cui autori sono stati tratti in accusa.

Noi dunque siamo autorizzati ad affermare che la criminalità nelle antiche provincie è di oltre un *quarto* diminuita, ed è proporzionalmente scemato il numero dei malfattori che ne sono accusati.

Quanto alle *condanne capitali*, importa rammentare che tra le epoche del 1851 e 1852 ed il 1863, vi ha di mezzo un fatto importante, cioè la pubblicazione del nuovo Codice penale del 1859, il quale diminuì i casi di applicazione della pena di morte. Ciò nonostante le cifre offrono tale diminuzione che non se ne potrebbe discoscendere l'eloquente significato.

Invero nell'anno 1851 furono pronunziate 40 condanne capitali nelle antiche provincie, fra le quali 26 nell'isola di Sardegna, le cui condizioni si sono poscia mirabilmente migliorate, grazie all'eccellente natura delle popolazioni ed al benefico influsso delle libertà.

Nell'anno 1852 le condanne capitali furono 36, tra le quali 22 nell'isola di Sardegna.

Ebbene, o signori, nell'anno 1863 non ebbero più luogo che soltanto 8 condanne capitali, e 14 nell'anno 1864, la metà circa delle quali appartiene all'isola di Sardegna, cioè 4 nel 1863 ed 8 nel 1864.

Misurate ora l'immenso progresso e l'enorme differenza che passa tra il numero delle offese sociali che punivansi con pena capitale negli anni 1851 e 1852, ed il numero delle offese punibili capitalmente secondo lo stato della nostra vigente legislazione negli anni 1863 e 1864.

Niuno adunque potrà dubitare che nelle antiche provincie la criminalità è in sensibile decremento, il numero dei grandi reati si è fatto minore, lo stato della pubblica moralità è considerevolmente migliorato.

Vediamo se risultamenti altrettanto consolanti possano ottenersi per le provincie napoletane.

Abbiamo delle provincie napoletane un volume di statistica pubblicato dal Governo borbonico nel 1833, ed un altro del 1850. Scelgo ad elementi di confronto i meno favorevoli al mio assunto, cioè le cifre del 1833, perchè esse rappresentano lo stato il più prospero e tranquillo di quelle provincie, quando appunto era pressochè sistematica la sospensione dell'esecuzione delle condanne capitali per l'abituale intervento della clemenza del principe.

Ebbene, signori, rinnoviamo il confronto degli stessi elementi esaminati per le provincie sarde.

Il numero degli *accusati di crimini* avanti le Grandi Corti Criminali di tutte le *provincie Napoletane* (esclusa la Sicilia) nell'anno 1833 fu di 5813; ed allora la popolazione delle provincie continentali secondo il censimento ufficiale era di 5,932,898 abitanti; il che corrisponde, fatto un esatto calcolo, ad 1 accusato o crimine sopra 1020 abitanti.

Facciamo un confronto con gli elementi del 1864.

La statistica criminale del 1864 presenta 6608 *accusati di crimini* nelle provincie napoletane, in luogo di 5813; ma il censimento della popolazione la dimostra accresciuta a 6,787,520 abitanti. Donde deriva la conseguenza che, mentre la popolazione nelle provincie napoletane, rispetto a quella che era nel 1833, è aumentata negli ultimi 30 anni di un *sesto*, i reati non solamente non sono accresciuti a fronte al loro numero eccezionalmente scarso nella fortunata epoca del 1833, ma sono alquanto diminuiti, dappoichè l'aumento loro non è che di un *settimo*, cioè al di sotto della proporzione in cui si aumentò la popolazione.

In altri termini, la condizione della criminalità nelle provincie napoletane (lasciando da parte la questione politica della legge eccezionale del brigantaggio di cui parlerò appresso), malgrado le due recenti prove e gli eventi politici che agitarono e commossero troppo profondamente il paese, è alquanto migliore di quella del 1833.

Ora, poichè nei reati comuni l'attuale condizione della criminalità nelle provincie napoletane, anzichè esser deteriore, è ancor più favorevole di quella in cui era negli anni di tranquillità, di calma, ed aggiungerò pure di servitù compressiva, benchè allora necessariamente fosse minore la possibilità di mal fare, e minore la difficoltà di prevenire i delitti, la quale accompagna sempre un regime liberale come quello in cui viviamo; domanderò se quello stato di cose, che pure nel 1833 bastava a determinare chi allora reggeva quel paese quasi ad un'abolizione di fatto della pena di morte, a noi Governo italiano, Governo libero, forte dell'amore delle popolazioni, fidente nell'influsso efficace della libertà e ne' suoi prodigi, debba far terrore; dobbiamo credere che quel sistema di mitezza, che pure per una serie d'anni fu colà applicato senza inconvenienti e senza pericoli, oggi non possa ivi sperimentarsi ed applicarsi senza imprudenza, senza scompiglio, senza estremi danni.

Quanto alle *Condanne capitali*, il confronto è ancora più eloquente; perocchè nel 1832 la statistica napoletana attesta che vi furono 109 condanne capitali, le quali discesero nel 1833 a 95. Eravi dunque per lo meno 109, e 95 colpevoli di quegli enormi reati che costituiscono minaccia di perturbazione gravissima all'ordine ed alla sicurezza pubblica; e nondimeno a tutti costoro facevasi grazia della vita.

Ora udite il numero delle recenti *Condanne capitali* che si desume dalla statistica comunicata dal ministro

guardasigilli per le sole provincie napoletane. Negli anni 1863 e 1864, invece delle cifre spaventevoli di 109 e di 95 condanne capitali, troviamo nel 1863 soltanto 36 condanne capitali, e sole 19 nel 1864.

Dopo ciò, chi mai sarà in diritto di asserire che la criminalità sia in tale incremento nelle provincie napoletane, da essere d'ostacolo al compimento della riforma, che crediamo vantaggiosa e giusta?

Per altro, signori, sono le provincie più importanti del regno d'Italia quelle, delle quali abbiamo parlato, le antiche provincie, le provincie napoletane e la Toscana. Se non seguiamo lo stesso confronto nelle altre provincie, ciò dipende da che per queste non possediamo statistiche antiche, sulle quali possa il confronto medesimo con eguali norme istituirsi. Tuttavia bastano i premessi fatti a condurci alla conclusione, che le condizioni morali, intellettuali, economiche dell'Italia sono grandemente migliorate in confronto delle epoche anteriori.

Chi ciò nega, signori, intende forse fare il processo agli ordini liberi? Possiamo noi dunque dubitare dell'efficacia miglioratrice della libertà? Possiamo finalmente credere che lo stato morale e civile del Portogallo, dei Principati Danubiani, e, come dissi, fino della repubblica d'Haiti, siano più rassicuranti dello stato d'Italia? No, dirò agli oppositori: non bestemmiate contro la Provvidenza, non calunniate la nostra cara patria; dite al mondo schietta e sincera la verità; ditela come l'illustre Ricasoli, le cui gravi e consolanti parole profferite un giorno dal banco dei ministri ci risuonano ancora nell'animo, quando disse: Signori, noi usciamo da una grande e difficile rivoluzione; abbiamo dovuto rovesciare più dinastie, disfare e formare insieme molti Stati, irritare e ledere gravissimi interessi, fondare e garantire una larga libertà; e tuttavia giudicando in complesso la situazione, pochi paesi in Europa si possono vantare di una condizione di moralità e di sicurezza eguale a quella in cui si trova l'Italia.

Passiamo ora ad esaminare lo stato *politico*. Si dirà: Appunto perchè usciamo da una profonda rivoluzione, dobbiamo riconoscere che gli ordini nuovi non mancano di molti e potenti nemici che ci combattono, e siamo minacciati ed insidiati. Nella condizione, in cui finora sono state le provincie napoletane flagellate dal brigantaggio, è appena se esse potranno cominciare a godere un poco di riposo e di tregua: volete voi sciogliere il freno agli attentati dei scellerati e perversi che hanno finora insanguinate e desolate quelle ridenti contrade? Non vi prende carità di patria; non provate un salutare spavento, un rimorso anticipato di quegli effetti, a cui potreste per avventura colla vostra imprudenza dar luogo?

Mi sia permesso anzitutto di rispondere, che se grandi e funeste reazioni politiche, talvolta accompagnate da sanguinose stragi, ebbero luogo nelle provincie napoletane nei primi mesi che succedettero alla cacciata del Borbone, e propriamente nell'anno 1860 ed

in parte del 1861; anzi alcuni grandi processi stati giudicati nel 1862 e nel 1863 non potrebbero senza errore assumersi come indizi dello stato della moralità e della criminalità in questi ultimi anni, ma sono l'eredità dei primi giorni della rivoluzione; al presente la situazione politica del paese dal lato della sicurezza e dell'ordine è incontrastabilmente migliorata, e debbe confortarci. Né vi ha bisogno di ricorrere al Ministero dell'interno per conoscere le condizioni della sicurezza pubblica nell'interno. Queste condizioni non sono un mistero per alcuno; tutti sappiamo che nel corso dell'anno 1864 queste condizioni si andarono sempre gradatamente migliorando.

Aggiungo di più: l'Italia ha dovuto attraversare il periodo più difficile della storia del suo risorgimento, ed affrontare due ostacoli, in faccia ai quali s'infrangerebbe l'ordine, si scomporrebbe la tranquillità di qualunque potente nazione assisa *ab antiquo* sopra i suoi vecchi cardini, voglio dire la sventura d'Aspromonte, ed il recente mutamento della capitale. Eppure abbiamo potuto traversare entrambe queste crisi, senza che abbiano lasciato dietro di loro profonde e permanenti conseguenze nell'alterazione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Una nazione, signori, che offre questo spettacolo all'Europa compresa di meraviglia, sarebbe calunniata da chi volesse rappresentarla in tale stato politico, che non le permetta di tentare importanti innovazioni nella legislazione, ed assolutamente le vieti di uscire da un regime di eccezione.

Che più? In vista appunto di questo regime che volete ancora per alcuni mesi mantenere nelle provincie contristate dal brigantaggio, con la nostra proposta facciano una riserva, alla quale certamente non tutte le parti della Camera aderiranno, nulla innovando nella legge eccezionale del brigantaggio. E non mi si anticipi l'imputazione di contraddizione, della quale or ora spero di giustificarmi.

Pertanto l'obbiezione delle pretese necessità politiche non hanno il minimo valore, dappoichè invano argomentate da un ordine speciale di fatti e di bisogni, per cui se in questo vecchio pregiudizio della pena capitale avete quella fede che io non ho avuto mai e non ho, noi ci asterremo ancora per pochi mesi dal disarmarvi del vostro prediletto mezzo di difesa al cospetto dei temuti pericoli, fino a che al Parlamento non piaccia mettere nel nulla questi eccezionali provvedimenti.

D'altronde, signori, è poi vero che voi vi servite della pena di morte contro coloro che cospirano in pro delle cadute dinastie, contro i nemici più pericolosi della patria, contro i più perversi insidiatori degli ordini vigenti?

CRISPI. E Bishop.....

MANCINI. Sento citarmi il nome di Bishop. Ma sarebbe un novero lungo ed interminabile venirvi rammentando con rimprovero i nomi dei più tristi ed importanti nemici e cospiratori, che abbiano intrapreso colpevoli attentati, contro i quali ha sempre resistito il

buon senso e l'imperturbabile affetto delle popolazioni italiane all'unità ed alla libertà della patria.

Ma con coloro siete mai stati forse severi? Non io al certo vorrò biasimarvi perchè non abbiate versato il loro sangue: ma quando non l'avete sparso contro costoro, a che può giovarvi di ritenere nelle mani inutile la scure, per usarla forse contro sciagurati volgari senza importanza, e che non possono destare seriamente apprensioni o pericoli?

Voi così fate appello agli istinti, non dirò della paura, chè in Italia vi ha molta generosità, ma a quelli del patriottismo, sperando molto in questa Camera siano tentati di decidere, come già fece un giorno la Convenzione francese: « Aboliamo la pena di morte alla pace ».

Oh, signori, voi sapete quello che poi è accaduto in Francia! La pace venne, ed anche profonda e prolungata: questa pace durò mezzo secolo; ma la pena di morte non si è abolita.

Altrettanto sperano, e si lusingano di ottenere, coloro che oggi forse oseranno tentare di distogliere con proposte sospensive o dilatorie un solenne omaggio alla giustizia da parte di quest'assemblea!

Del resto, o signori, non è più lecito presentare con serietà un'obiezione desunta dal bisogno di mantenere la pena di morte per coloro i quali commettono i più enormi reati contro il nostro paese sotto politici pretesti, dal momento che i sommi duci del brigantaggio, i capi di quelle masnade feroci, delle quali la storia si sovrerà sempre con orrore, hanno potuto conquistare una scandalosa impunità, protetti dal principe spodestato e dal re di Roma.

MICHELINI. È dal papa.

MANCINI. Quante volte costoro hanno esaurito in casa nostra quanto potevasi tentare per ridurre in pericolo gli ordini nuovi, e voi avete avuto nelle mani i più famigerati di codesti delinquenti; essi o sono stati liberati dalla rilassatezza de' giudici prima d'inviarli innanzi ai giurati, o quando i giudici ed il giurì sono stati severi e giusti, voi avete profanato il diritto di grazia, facendone ai medesimi scandaloso dono.

E qui non voglio ritornare innanzi alla Camera sopra un recente fatto, di cui mi toccò favellar severamente in altra occasione, voglio dire sulla grazia di Cipriano La Gala e de'suoi tristissimi complici. Quando quella grazia ha potuto essere consigliata ed accordata, ed il Parlamento si è taciuto, io non credo che nè il Governo, nè il Parlamento abbiano inteso di macchiarsi con un atto di debolezza e di servilità: e quando il Governo ne fosse stato capace, la Camera avrebbe mancato a se stessa, sarebbe stata indegna di rappresentare il popolo italiano se avesse approvato col suo voto questa abdicazione della nazionale dignità, questa derisione degli eterni principii della morale e della giustizia. No, signori, quel contegno della nostra Assemblea ha un senso più alto e più nobile: la Camera non ha avuto fede nel sangue, la Camera ha decretato tacitamente in quel giorno l'abolizione della pena di morte, ed il Governo si è messo nell'assoluta impossibilità di di-

fenderla. Imperocchè ormai non vi sarà alcuno degli argomenti che potranno addursi dal ministro guardasigilli e da qualche altro oratore per una temporanea conservazione della pena di morte, a cui non si possa opporre questa perenne ed irresistibile risposta. E i La Gala? Si dirà che, abolita la pena di morte, i condannati potrebbero evadere dai luoghi di pena minacciando la società; e noi risponderemo: perchè non avete temuto che evadano i La Gala? Si dirà che v'ha di certi enormi reati, i quali sono l'onta dell'umanità, e rendono indegni di vivere gli esseri degradati che li commisero, trasformati in belve con umane sembianze; e noi risponderemo: e i La Gala? Tutto ciò che si potrà dire intorno ai pericoli della società minacciata, se mai si tolga la possibilità di applicare la pena capitale, qualunque sia l'argomento che vogliasi invocare (pensateci bene) avrà sempre questa confutazione senza replica: e i La Gala? E tanto più, signori, quando si rammenti come in quei medesimi giorni in cui i La Gala ed i loro scellerati complici vennero sottratti alla meritata pena, la grazia negavasi ad un infelice legnaiuolo stato giustiziato in Ancona. Chi non vede adunque come sia impossibile mantenere una pena, la quale dà luogo a così tremendi arbitrii, a così odiosi confronti? (*Bravo!*)

In un giudizio capitale il giudice, il testimone, il giurato, il ministro che propone la grazia al Re, il Re stesso, tutti l'un dopo l'altro debbono considerarsi per un istante posti nel luogo di Dio, cui solo appartiene la vita e la morte dell'uomo, dappoichè concorrono in vari modi a decidere nientemeno che la tremenda questione, se un uomo vivrà o per volontà di un suo simile perirà immolato e disonorato.

Concludo pertanto che anche le odierne *condizioni politiche* dell'Italia, soprattutto colla riserva della quale ho fatto cenno, non valgono ad opporre ragionevole ostacolo alla proposta abolizione.

Consultiamo ora lo *stato dell'opinione pubblica* anche particolarmente *d'Italia*; vediamo se esso concordi coi già descritti risultati dell'esperienza.

Qui, o signori, dove è eloquentissima la voce di tutta la nazione, non può essa trovare che assai debole eco nella voce di un uomo.

Noi tutti da alcuni mesi assistiamo ad uno spettacolo, che ha dovuto riuscire edificante per tutta l'Europa. La nazione italiana, come se fosse invecchiata nelle abitudini della libertà, con dignità e calma, e con ordine meraviglioso, si è raccolta in tutte le sue grandi città in popolari adunanze. In nessuna di queste è avvenuto il più lieve disordine. In esse si sono, dopo pubbliche discussioni, pronunziati due voti solenni, manifestando al Parlamento il desiderio per l'abolizione della pena di morte e la soppressione del carnefice; in secondo luogo per la soppressione degli ordini religiosi.

Signori, questo è un fatto immenso. Si credeva fino a ieri che la massa del popolo italiano fosse superstiziosa e tenace non già della vera e schietta religione, ma de'suoi abusi, e che il nostro popolo fosse poco maturo alle grandi riforme.

Il popolo italiano questa volta si è incaricato da sé di smentire i suoi calunniatori.

Noi abbiamo altresì una serie lunghissima di petizioni ed indirizzi inviati alla Camera, ed in parecchie di esse s'incontrano nomi di uomini insigni e di persone autorevoli, che non sono semplici individui in mezzo alla nazione, ma espressione dei sentimenti di classi, città o provincie, fiaccole accese per illuminare nel suo cammino l'opinione pubblica.

All'onorevole relatore della Commissione sarà riservato compendiarvi il contenuto tanto nelle deliberazioni e nei numerosi indirizzi di comuni, di associazioni e di corpi morali che vollero associarsi alla mia mozione per l'abolizione della pena di morte, quanto nelle innumerevoli petizioni, delle quali vi sarà distribuito un elenco, per dimostrarvi che nella discussione di verun altro progetto di legge ebbesi finora esempio di egual concorso di cittadini che per via di petizione ne implorassero l'accoglimento dal Parlamento.

Tra queste petizioni alcune sono degnissime di attenzione, come indizio del grado di civiltà di molte classi del popolo italiano; ve ne ha segnate da personaggi politici, da cultori della scienza, da vecchi padri di famiglia; una ve ne ha sottoscritta da non meno che circa 5000 donne italiane, nella maggior parte lombarde; una viene da un'associazione di operai italiani che si trova in Costantinopoli: e, per tacere di altre, una ieri, se non m'inganno, ne presentava l'onorevole Scalini, firmata da circa 500 cittadini di Como, ed a capo di essi, con nobile atto d'indipendenza, dal tribunale intero di quella città.

Nondimeno, signori, ho udito da taluno obbiettarsi: che valgono queste petizioni ed i voti espressi nelle popolari adunanze? Sono opinioni d'uomini incompetenti sopra la questione che si agita.

Ed io innanzi tutto risponderò: pure così non diceste allorché in occasione della recente convenzione del 15 settembre e del trasporto della capitale menaste pompa dei ricevuti indirizzi di municipi e corpi morali, e parimenti allorché queste adesioni si ripeterono in occasione della legge sull'anticipazione dell'imposta fondiaria. Non vorrei che il Governo prendesse questo cattivo vezzo di giudicare in doppio modo delle manifestazioni dell'opinione pubblica, elevandole alla dignità di un argomento, allorché siano favorevoli ai suoi disegni ed alle sue tendenze, e dispregiandole e tenendole in non cale, allorché gli siano contrarie. (Bravo! a sinistra)

Giova poi riflettere, che se vi ha materia, nella quale il popolo sia competente, la è questa. Dappoiché non si tratta più di decidere una questione scientifica o di filosofia astratta; ma una questione di fatto, quella cioè se sia o no *necessaria* la pena di morte, secondo le condizioni in cui versa il paese, e secondo l'estimazione della coscienza popolare.

Ebbene, signori, tutta la nazione nel decidere una questione somigliante *si trasforma* come in un immenso giuri. Ciascheduno interroga la propria coscienza ed

ha competenza per rispondere il *sì* od il *no* all'interrogazione che gli viene diretta. Trattasi adunque della decisione di una questione di *fatto*, di *coscienza*, di buon senso, di una questione, direi anche, d'istinto di conservazione, che vive ed opera in ciascun uomo, e quando in mezzo ad una nazione questa coscienza e questo istinto gridano al legislatore: *abolite la pena di morte*, io credo che la si può abolire senza pericolo alcuno.

Ed all'oppositore dirò: Chi siete dunque voi, che vi ostinate a sostenere che la pena di morte è *necessaria*? Quale autorità è in voi, superiore al voto delle masse, all'opinione di migliaia di altri uomini?

Ma si dirà: chi afferma quella necessità è un uomo illuminato ed erudito negli studi.

Ah! dunque, io replico, voi intendete che in questa materia spetti agli uomini della scienza farsi banditori del vero, ed interpreti dell'opinione pubblica?

E sia! Ma improvvidi che siete: non v'accorgete della vostra solitudine in mezzo ai sapienti d'Italia?

È gran tempo che la scienza italiana tolse a sé la missione di farsi assidua propugnatrice dell'abolizione della pena di morte.

Percorrete la Penisola; fermatevi a piè delle cattedre di diritto criminale in qualunque delle numerose Università italiane, ed ascoltate gl'insegnamenti che la nostra gioventù ne raccoglie: forse non ve ne ha alcuna, in cui si dimostri ancora la *necessità* di conservare i supplizi di sangue.

In vero, il merito dell'iniziativa scientifica pel conseguimento di questa grande riforma non appartiene forse al Beccaria ed all'Italia?

Tutti conoscono la splendida lezione contro la pena di morte, dettata fin dal 1836 dal Carmignani nell'Università di Pisa.

Non rammenterò che fin sotto il regno del Borbone, in tempi difficilissimi e tristi, il mio onorevole amico e collega Pisanelli, ed io stesso secondo le mie deboli forze, insegnammo con zelo e convincimento questa dottrina ad una gioventù avida di sapere e di progresso in Napoli; mentre un altro valoroso giurista in Sicilia, Emerico Amari, dettava un eguale insegnamento dalla cattedra di Palermo; il che avveniva ben prima che l'opinione pubblica maturasse i tentativi pratici di questa riforma nell'Italia e nel mondo.

Ma più tardi anche nella insigne Università di Torino, nel paese dove quella teorica sembrava incontrare minor favore appo l'universale, un dotto e virtuoso uomo, che con orgoglio rammento di aver avuto ad amico e collega nell'ufficio del pubblico insegnamento, da morte immatura rapito alla scienza, e di cui mi piace in questo momento evocare la memoria innanzi a voi, o signori, l'illustre professore Albini, per molti anni con gli scritti, e con la voce dalla cattedra insegnò alla gioventù subalpina l'argomento della illegittimità della pena di morte, e della necessità di cancellarla dai codici; ed oggi il suo valoroso successore si fa un dovere di seguirne le orme, e di mantener viva la tradizione della scuola medesima.

Tale, o signori, è l'insegnamento che si fa a Napoli dal Pessina, dall'Ellero a Bologna, ed a Pisa ed a Pavia, ed insomma con nobile gara dappertutto. In altri paesi troverete sull'argomento controversia e diffidenza tra gli insegnanti; non in Italia, dove sulla bocca dei professori ufficiali del Governo non v'è forse più chi difenda la legittimità o la necessità della pena di morte.

Laonde sotto ogni aspetto è così sviluppato lo stato dell'opinione pubblica in Italia intorno a questa questione, che difficilmente in altri paesi essa potrà scorgersi più matura e concorde.

Concludiamo pertanto, o signori, che, applicando alle *condizioni speciali dell'Italia* ed allo *stato della opinione pubblica italiana* gli argomenti stessi che già discutemmo in generale per l'Europa ed il mondo, non solo non vi troviamo impedimento all'adozione della proposta riforma, ma prevalenti ragioni di accettarla con maggiore facilità e fiducia.

Non mi rimane che a trattare un'ultima parte del mio tema. Mi duole soltanto di aver troppo a lungo intrattenuta la Camera, e sento il debito di ringraziarla per essermi stata così cortese della sua grande indulgenza ed attenzione, unicamente dovuta alla gravità e solennità dell'argomento, non certo alla debolezza dell'oratore.

Voci. All'eloquenza dell'oratore.

MANCINI. Ora dunque esaminiamo da ultimo, se abbiano valore le ragioni con le quali vorrebbe almeno sospendere o ritardare questa riforma, dappoiché sarà questo il terreno sul quale io prevedo che i nostri avversari tenderanno principalmente d'impegnare la discussione.

Signori, permettetemi di parlar con franchezza. In tutte le grandi riforme sociali gli avversari più pericolosi non sono gli aperti oppositori, ma coloro che protestando di non avversarle, anzi mostrandosene quanto altri mai teneri e solleciti, o con perfetta buona fede (e protesto fin d'ora che tali reputo in quest'Assemblea gli iscritti per parlare in senso a me contrario), o per meglio raggiungere l'occulto loro scopo, si limitano a domandare che s'indugino come inopportune e premature, senza però combatterle di fronte, le riforme già penetrate nella coscienza del popolo e nel desiderio dei molti.

Rammentate quanto avvenne in tutte le grandi riforme in Europa: oh! quanti apparenti partigiani della teoria del libero cambio abbiamo conosciuto, che erano pure i più terribili protezionisti colla maschera sul viso di liberi cambisti! Ad osteggiare ed indugiare il trionfo del grande principio della libertà economica essi facevansi innanzi, ed in teoria, rendendo omaggio al libero cambio, dicevano: Non può contrastarsi ad una così solenne verità; noi siamo liberi cambisti quanto voi; ma voi siete utopisti, non uomini pratici, voi vi proponete di conseguire d'un tratto un risultato impossibile; noi siamo uomini seri, noi abbiamo il segreto ed il monopolio della pratica che sa compiere le riforme; noi procederemo lentamente e a gradi, ma sicuramente;

si facciano prima le tali o tali altre preparazioni, e quando la faccia del mondo sarà cambiata, allora introdurrete il vostro libero cambio senza inconvenienti e senza pericoli.

Signori, questa specie di oppositori non trovò forse nel Parlamento Subalpino quell'immortale uomo di Stato che l'Italia ha perduto così presto, Camillo di Cavour, allorchè fecesi arditamente a proporre di far entrare largamente il paese nelle vie di una radicale riforma economica? Vi è da spaventarsi, gli dicevano, siamo come voi decisi di adottare la politica del libero cambio, ma voi rovinerete l'industria del paese! Ed a me suonano ancora all'orecchio i sinistri presagi di uomini gravi e rispettabili, i cui timori ad un certo punto fecero nascere l'incertezza, il dubbio, l'esitazione anche nella mia coscienza. Ma il grande riformatore, troppo profondamente convinto della verità del proprio assunto, non si scoraggiò, non si arretrò, ed imperturbabile rispondeva a coloro che gli dicevano: *Aspettate: « No, la verità non aspetta, la verità che deve far cessare il regno dell'ingiustizia debb'essere immediatamente accettata e posta in atto. »*

Voi conoscete, o signori, come gli eventi diedero torto a quei sinistri profeti, come l'esperienza li smentì, quali stupendi risultati si ottennero nelle provincie subalpine dal mutamento del loro sistema economico, malgrado gli ostacoli di ogni sorta che si opponevano.

Permettetemi nella stessa guisa di esprimervi la mia viva fede, che quando il Parlamento italiano abbia decretato l'abolizione della pena di morte, noi staremo ansiosi per qualche anno ad osservare le conseguenze di questa grande riforma; ma queste conseguenze saranno egualmente rassicuranti, egualmente benefiche.

Quali sono intanto gli argomenti dei fautori della sospensione o dell'aggiornamento?

I tre seguenti:

I. Col beneficio delle circostanze attenuanti, che i giurati possono sempre ammettere, il mantenimento della pena di morte in certa guisa è ad essi affidato; se la coscienza del popolo è veramente persuasa, ed avversa e ripugnante allo spargimento del sangue, il giuri applicherà sempre le circostanze attenuanti; così un giuri toscano sarà nell'impossibilità di pronunziare un verdetto, dal quale derivi una condanna capitale; ma il giuri di un'altra provincia d'Italia giudicherà diversamente. Al più potrebbe fra qualche anno introdurre nel Codice penale una ulteriore riduzione nel numero dei reati punibili di morte: potrebbe anche richiedersi come necessaria per l'applicabilità della pena capitale il concorso della *unanimità* dei suffragi nel verdetto del giuri, il che renderà ancor più raro il caso di somiglianti condanne: ecco fin dove potremo seguirvi, ma non al di là. E costoro con la passione con cui si custodirebbe il più prezioso dei beni, si affannano a mantenere come un palladio della sociale tranquillità, nei Codici penali ciò che vi è scritto di più immorale ed osceno.

II. Altri dicono: voi siete in contraddizione, perchè

non osate di applicare il principio stesso che propugnatate. Voi ammettete la pena di morte in via di eccezione pei reati *militari*, per reati *marittimi*, finanche per qualche reato contemplato in *leggi eccezionali*, come quella sul brigantaggio; ora non vi accorgete che propugnatate una vera contraddizione?

Rinunziate ad una proposta così modesta; aspettate che la civiltà meglio maturi, che il tempo giunga in cui possiate non solamente proclamare un grande principio, ma in tutta la sua larghezza applicarlo. E non mancano uomini generosi in questa Camera, i quali credono anzi che sia possibile applicarlo fin da questo stesso momento, se non nella sua assoluta integrità, in molto maggiore larghezza.

III. Vi è finalmente un certo numero di oppositori empirici, i quali ancor più artificiosamente dicono: quanto a noi non vogliamo rimandarvi a soverchia distanza di tempo; dateci un anno o due; lasciateci riformare il sistema penitenziario, erigere ed ordinare in ogni provincia le relative carceri, e gli altri luoghi di pena da sostituirsi alla pena capitale; introducete nel Codice penale la deportazione, acquistando un'isola deserta nel remoto oceano per mandare colà i grandi malfattori; continuate ancora per qualche altro anno studi ed inchieste statistiche; dopo ciò al più presto discuteremo di nuovo a Firenze la questione.

Osserverò a queste varie classi di temporeggiatori, che nella vita delle nazioni, e dirò pure delle assemblee, giungono momenti decisivi, operosi, divini; momenti di sublime ispirazione, nei quali la ragione si rivela come splendore di luce, come impeto di possanza irresistibile; ed in quei momenti si compie la distruzione dei secolari abusi, la rigenerazione di un popolo o dell'umanità, la legge della Provvidenza in mezzo agli uomini. Tale, o signori, fu per la Francia la famosa notte del 4 agosto 1789; tale l'ora da secoli preconizzata in cui l'Italia deliberò la guerra d'indipendenza contro l'oppressore straniero nel 1848 e nel 1859; tale il giorno in cui, lo prevedo con gioia, decreteremo l'abolizione della pena di morte.

Or bene: gli avversari di una grande riforma, purchè possano riuscire a farla indugiare in simili momenti di slancio sublime di un'assemblea, sanno che la riforma non è solamente aggiornata, ma forse è mancata per secoli. Così è accaduto in Francia, non solamente allorchè la Convenzione votò l'abolizione della pena di morte alla futura pace; ma benanche allorchè nel 1830 sotto Luigi Filippo, la Camera elettiva, anzichè proporre da se stessa e votare una legge, deliberò *all'unanimità* un indirizzo al Re, perchè volesse egli far proporre l'abolizione della pena di morte. Luigi Filippo aveva istinti generosi, e, personalmente avverso al sangue, ricevette la deputazione della Camera e le diede positiva assicuranza che avrebbe fatto presentare una legge a quell'intento. Ma lo slancio passò: il Re e la Francia se ne dimenticarono: ed oramai siamo nel 1865, e dopo 35 anni la legge non fu mai più presentata; anzi una serie di proposte, che si succedettero nelle varie

assemblee francesi per l'abolizione della pena di morte, cangiate le idee e gli uomini, ebbero costantemente la sventura di essere rigettate.

Oggi i difensori della pena di morte sentono innanzi a quest'assemblea il loro pericolo, e la probabilità che la proposta dell'abolizione trionfi. Essi non possono dissimularsi l'importanza del fatto, che sette dei nove uffizi della Camera siansi pronunziati favorevoli all'abolizione, a che i nove membri della vostra Commissione tutti concordi ne facciano la proposta. E chi sono questi nove vostri commissari? Sono essi per avventura uomini così privi d'esperienza ed avidi di generosa novità, che per leggerezza siano pronti ad accettare e promuovere qualunque riforma anche imprudente? Ben altro, o signori. Ne fanno parte tre distinti membri della magistratura, un cessato guardasigilli che ieri ancora siede nei Consigli della Corona, un giureconsulto direttore della Banca Nazionale in Bologna, e sapete che il danaro è molto circospetto, ritroso alle novità ed all'addolcimento delle repressioni (*Ilarità*); finalmente un egregio uomo di lettere, sotto la cui presidenza la maggioranza di questa Camera usa sovente di raccogliersi.

Ebbene, o signori, uomini di tal fatta, avvezzi a ponderare con tanta circospezione le gravi deliberazioni e consumati nell'esperienza degli affari, che tutti d'accordo vedono l'importantissima questione sotto il medesimo aspetto, saranno gloriosi se la Camera attribuirà qualche peso e valore al loro unanime avviso.

Perciò gli oppositori ripongono ogni loro sforzo nell'ottenere di sospendere oggi una decisione della Camera e di far votare una dilazione. Si trascorre fino a presagire che nell'altro ramo del Parlamento questa abolizione non potrà mai prevalere.

Signori, ho troppa venerazione della sapienza a gravità di giudizio dell'altra Assemblea, della quale abbiamo l'abitudine di non parlare che con riverenza; ma penso che ciascuna delle due Camere deve compiere il suo dovere secondo coscienza, senza preoccuparsi di ciò che farà l'altra: ciascuna in faccia alla nazione ed alla civiltà, sotto gli occhi del paese, al cospetto della storia non può, non deve che assumere la responsabilità dei propri atti: e sarebbe pessimo sistema quello con cui l'un ramo del Parlamento si permettesse di non aver fede nell'altro.

Noi siamo, o signori, alla vigilia di scioglierci: l'abolizione della pena di morte sia come il nostro testamento morale e politico innanzi all'Italia; e lasceremo dietro di noi un solenne ricordo, uno di quelli da cui potrà tornare a quest'Assemblea il maggior plauso della riconoscenza delle generazioni avvenire. (*Sensazione*)

Esaminiamo intanto le proposte obbiezioni.

Cominciamo da quella che desidera la quistione dell'abolizione della pena di morte come indirettamente decisa mercè la facoltà accordata ai giurati di applicare il *beneficio delle circostanze attenuanti*.

Codesta opinione è in contrasto non solo col *prin-*

cipio logico dell'istituzione dei giurati, ma ben anche con le *disposizioni della legge positiva*; e d'altronde quel beneficio nei giudizi capitali nella sostanza si riduce ad un rimedio *illusorio*.

E perchè?

Signori, chi può e deve risolvere la questione della pena di morte riconoscendone o escludendone la necessità, è la intera nazione, è la sua legale rappresentanza.

Una questione di tal sorta non può decidersi che da un *giuri nazionale*, ed in modo uniforme su tutto il territorio dello Stato; non mai da molteplici *giuri* locali, accidentali e necessariamente discordi.

È una contraddizione, o signori, da una parte mettere in dubbio la competenza del popolo di esprimere su tal questione il suo voto, per dar luce alla discussione legislativa, nei *meetings* di Napoli, di Bologna, di Pavia, e di tante altre città della penisola; e dall'altro abbandonar questa stessa competenza a non più di dodici persone scelte a caso, le quali talvolta mancano di tutte le cognizioni anche di fatto sopra lo stato del resto del paese per emettere un voto coscienzioso ed illuminato non già sulla sussistenza del reato sottoposto al loro giudizio, ma indirettamente almeno sull'ardua questione della pena di morte.

Un tale sistema importerebbe far coesistere sul medesimo territorio molteplici legislatori, e quindi diverse legislazioni: in alcune provincie il mantenimento, in altre l'abolizione della pena capitale, secondo le tendenze e lo spirito dei giurati locali; e ciò ch'è più, ciascun *giuri*, eretto così a legislatore, farebbe la legge caso per caso, e dopo commesso il reato al quale si debbe applicarla.

L'unificazione del Codice penale, riguardo alla prima e massima questione della pena di morte, non sarà fatta: sarà una mendace apparenza, una ipocrisia legislativa. Così può prevedersi che il *giuri* in Toscana escluderebbe sempre sistematicamente co'suoi verdetti la possibilità di condanne capitali; non così forse un *giuri* subalpino. Togliete dunque le bugiarde apparenze, e sostituite la realtà: tanto vale schiettamente lasciar sussistere col Codice in alcune parti d'Italia, ed abolire in altre, la pena di morte.

Quindi abbandonare tale questione all'arbitrio dei giurati è assolutamente illogico ed ingiusto: e se non temessi dilungarmi, leggerei il severo giudizio che Adolfo Chauveau e Collard, due chiari magistrati francesi, hanno espresso sul concetto di far servire il beneficio delle circostanze attenuanti come mezzo di una indiretta soluzione della questione della pena di morte.

Contrapporrò piuttosto alcuni fatti, che in altri paesi mostrano quel concetto ripudiato ed escluso.

Nel Belgio sapete qual è la legge? I giurati hanno facoltà di accordare il beneficio delle circostanze attenuanti in tutte le accuse, fuorchè nelle sole capitali. E perchè? Perchè il legislatore reputa ingiusto ed impossibile, mentre è un abisso tra la vita e la morte, la-

sciare a pochi giurati scelti dalla sorte il decidere se l'accusato debba vivere o perire, e se meriti di essere preferita l'opinione dell'abolizione o quella del mantenimento della pena di morte.

Spetta al legislatore, ed a lui solo, decidere in forma generale così immensa questione: ei la deciderà quando la crederà matura; ma sarebbe non solo pusillanimità, bensì abdicazione colpevole de' suoi doveri il discaricarsi di tale obbligo sopra i giurati, sopra poche persone accidentalmente riunite per un giorno solo in un particolare caso, e prive di mezzi per ben decidere tanta controversia.

Rammerò un fatto analogo.

In America, signori, è tanto cresciuto il numero degli abolizionisti della pena di morte, che si è introdotto il sistema che nei giudizi sopra accuse capitali, dopo l'estrazione a sorte dei giurati, il presidente domanda a tutti quelli che furono designati dalla sorte, se tra essi si trovino individui per professione e convincimento avversari della pena di morte. Tutti coloro che tali si dichiarano, vengono esclusi dal far parte dei giurati. Ed in vero è ridicolo ed assurdo che un giurato assista ad un dibattimento, raccolga le prove, ed attenda a verificare e convincersi se l'accusato sia colpevole di un fatto punibile con pena capitale, quando egli anticipatamente ha detto a se stesso: Non avrò mai che io dichiaro colpevole quest'uomo, qualunque sia il risultamento delle prove, perchè non credo alla legittimità della pena di morte.

Dirò inoltre che un tal sistema è apertamente contrario alla *legge*; dappoichè, signori, apro il nostro Codice di procedura penale, e vi leggo parole, che mi permetto di rammentare testualmente, per dimostrarvi come, adottando quel sistema, non fareste altro che eccitare i cittadini a divenire spergiuri.

Negli articoli 473 e 484 del Codice di procedura penale è statuito che il presidente, prima che i giurati si ritirino per deliberare, debbe dir loro queste parole: « Giurate in faccia a Dio ed agli uomini di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero. La legge vi propone questa sola domanda: avete voi l'intima convinzione della colpevolezza o dell'innocenza dell'accusato? Voi mancate al principale dover vostro, se pensate alle *disposizioni della legge penale*, o se considerate le *conseguenze* che potrà avere per l'accusato la dichiarazione che dovete fare. »

Signori, siamo uomini seri e leali. Come? Scrivete nel Codice queste parole; obbligate i giurati a prestar giuramento che non penseranno alle conseguenze nel loro verdetto, e perciò che, se anche debbasi applicare in seguito al medesimo la pena capitale, non per questo essi dovranno preoccuparsi di tale eventualità, nè divenire spergiuri innanzi a Dio ed agli uomini, e poi volete che in quest'Assemblea si accetti un sistema che tenderebbe a suggerire la pietosa menzogna ai giu-

rati, a dar loro l'abitudine di farsi spergiuri (*Sensazione*), sol perchè spingendo i giudici del fatto a numerosi *falsi giuramenti*, avremo schivato di decidere, ed aggiornato Dio sa fino a quando l'abolizione della pena di morte?

Non mi trattengo più oltre su questo argomento, se non per avvertire ad una circostanza che mi pare di qualche rilievo, ed è che le ultime statistiche penali francesi attestano che, sebbene tanto si gridi contro l'abuso dell'applicazione delle circostanze attenuanti da parte dei giurati, nondimeno il numero dei casi in cui anche i magistrati in Francia applicano le circostanze attenuanti nei giudizi correzionali, presenta identica proporzione dell'applicazione che ne fanno i giurati. Laonde non può farsi rimprovero ai giurati di abusare delle facoltà d'applicare le circostanze attenuanti, senza estendere lo stesso rimprovero ben anche ai giudici legali. Quindi la verità è, che non influisce sensibilmente nell'applicazione delle circostanze attenuanti fuorchè la considerazione intrinseca delle circostanze della persona, di quelle del fatto, non già il pensiero della pena applicabile.

Alla seconda specie di oppositori, i quali ci appongono di non essere logici e di cadere in contraddizione con noi medesimi, perchè non proponiamo l'applicazione assoluta ed intera del principio, ma ammettiamo la pena di morte nel Codice militare, nel Codice marittimo, e nelle leggi eccezionali e marziali, noi rispondiamo anzitutto che sin dall'esordio del nostro discorso abbiamo avuto cura di formolare ben chiaramente il nostro concetto, nel senso che non intendevamo proporre, nè risolvere una questione astratta ed assoluta di principio; che anzi abbiamo espressamente dichiarato di lasciar da banda la questione filosofica della legittimità della pena di morte, considerandola solamente come questione di fatto, di necessità e di convenienza. Ciò posto, dov'è la contraddizione se diciamo: fin qui la *necessità* non è provata di applicare la pena di morte; là dove questa *necessità* si manifesta, noi ci arrestiamo nel cammino della riforma, e lasciamo ancora sussistere la pena di morte?

Noi sappiamo che il perfetto ideale della verità e della scienza è un archetipo lontano; il dovere degli uomini, la missione dei legislatori è quella di avvicinarsi gradatamente quanto più si possa al medesimo: ogni progresso in questo lungo e spinoso sentiero debbe pur sempre essere salutato dall'umanità come un beneficio.

In questo senso anche noi ci associamo a coloro, i quali si gloriano della qualificazione di uomini pratici, dappoichè anche noi, come vedete, procediamo per gradi, e non vogliamo tentare così perigliosi voli, da raccoglierne per la umana convivenza, anzichè vantaggio, sicuro danno.

Ma ciò concedendo, neghiamo risolutamente di cadere in contraddizione; neghiamo che il limite, che noi segniamo tra i casi in cui rimanga abolita, e quelli in cui si possa ancora applicare la pena di morte, sia un

limite arbitrario. No, signori, non vogliono restare sotto il peso di quest'accusa; permetteteci di respingerla.

Noi ragioniamo così: la pena di morte nei reati *militari* e nei reati *marittimi* è una conseguenza del sistema di guerra.

Ieri l'onorevole Crispi ben disse che la guerra è la morte, benchè egli da ciò ricavasse conseguenze alquanto diverse dalle mie.

Non è questo il momento di fare nè l'apologia nè la condanna della guerra. Per lo meno nessuno negherà ad una nazione il diritto di difendersi dalle estranee aggressioni, e di rivendicare la propria indipendenza da ciò che v'ha di più illegittimo al mondo, dalla straniera dominazione.

Non vi è alcuno di noi, il quale non pensi che il soldato, il quale colle armi in pugno trova la morte per la difesa della sua patria, non sia un eroe.

Sarà un giorno nell'umanità abolita la guerra, come desiderano gli amici della pace? Sarà la pace perpetua un sogno di anime oneste; o la guerra sarà una necessità fatale, un flagello inseparabile dalle sorti della umana specie? Niuno può rispondere all'arcana domanda; noi crediamo nell'infinito progresso della umanità; ma non trattasi ora di decidere una tale questione. Basta che oggi la guerra esista, che lo Stato eserciti il diritto di guerra, che nessuno proponesse di rinunciarvi. Dico di più: le nazioni ancora oppresse, o che soggiacciono al peso di secolari ingiustizie, come la nazione italiana, nelle condizioni in cui trovasi oggidì, dovrebbero deplorare se per avventura il diritto di guerra cessasse; hanno supremo interesse a mantenerlo, e ad esercitarlo opportunamente in propria difesa.

Or conservando la guerra, è inevitabile *necessità* conservare *i mezzi* della guerra. Poichè dunque gli eserciti permanenti nelle odierne condizioni sono un mezzo necessario per far la guerra, la pena di morte per la disciplina militare, per il mantenimento di questi eserciti, diventa anch'essa *necessaria*.

L'onorevole Crispi lo ammette quando però sia scoppiato lo stato di guerra. Ecco il solo punto del nostro dissenso.

Il ministro della guerra, che veggo al suo posto, potrà dirvi se si apparecchi la guerra durante la pace, od allorchè la guerra sia già dichiarata. Povera Italia, se dovesse aspettare che prima la guerra s'iniziasse, e poi andasse chiamando e raccogliendo i suoi soldati per comporre e disciplinare un esercito.

Ecco dunque in qual senso non potete assolutamente abolire la pena di morte nelle leggi militari, se non abolite la guerra. Una sanguinosa battaglia non è impropriamente che una pena di morte in grande, che una nazione infligge all'altra per respingerne le offese; e conseguentemente il fenomeno del supplizio dell'individuo, in quanto faccia parte, dirò così, di questo generale combattimento e della reciproca distruzione, o lo predisponga e renda possibile, assicurando gli ordini

e le discipline degli eserciti destinati a combattersi, può non mancare del carattere della *necessità*.

Ancora una volta non ci si accusi di contraddizione. L'adempimento dei doveri speciali del soldato nell'istituzione, direi quasi, antinaturale di un esercito permanente, sottoposto a rigidissimi ordini di obbedienza e disciplina, è assai più difficile ad ottenersi, che l'adempimento dei doveri men gravi d'ogni cittadino vivente nella libera società. Perciò i mezzi bastevoli ad ottenere quest'ultimo effetto non possono bastare per ottenere il primo. Così il mezzo estremo della pena di morte può essere *inutile e superfluo* pel secondo scopo, e divenir *necessario* a conseguire il primo.

Dicasi lo stesso delle leggi *marittime*, dacchè in esse si appalesa parimente il bisogno di una forte disciplina, avuto soprattutto riguardo ai pericoli in cui si trova il comandante di un bastimento nelle paurose solitudini dell'oceano, per avventura in faccia ad una ciurma ribelle che minacci la vita dei capi, la tranquillità ed il buon ordine del legno.

Rimangono infine le leggi *eccezionali*, come quella che concerne il brigantaggio.

Signori, anche qui non vi ha deviazione dal principio. Una legge marziale ed eccezionale è sempre la conseguenza di uno stato più o meno analogo allo stato di guerra o di assedio. Quando certe parti di territorio trovansi straordinariamente ridotte in una condizione, che se non è propriamente stato di guerra guerreggiata, è qualche cosa di somigliante, le leggi della guerra divengono applicabili. Conseguentemente, considerata sotto questo punto di vista la legge eccezionale del brigantaggio, per effetto della quale le provincie che ne sono infestate sono riguardate in istato di guerra, e sogliono divenirne veramente il teatro, logicamente essa può coesistere con l'abolizione della pena di morte nei reati contemplati nel Codice penale comune, quando l'abolizione non si estende ai fatti regolati dalle leggi militari.

Rammentate, o signori, che le leggi eccezionali per loro indole sospendono i diritti assoluti dell'uomo e del cittadino. In Inghilterra in momenti difficili fu sospesa la guarentigia dell' *Habeas corpus*, tanto cara al popolo inglese; del pari si può sospendere la libertà di associazione, la libertà individuale, la libertà della stampa. Ebbene, io soggiungo, non è illogico concepire temporariamente e straordinariamente sospeso dai poteri costituiti a difesa dello Stato il primo di tutti i diritti, il diritto di vivere, l'inviolabilità della vita umana.

Voi ben vedete, o signori, che se in questo triplice ordine di eccezioni vi abbiamo seguiti sin qui, facendo però voti che in un prossimo avvenire l'Italia possa veder cessato in ogni provincia quello stato eccezionale, e realizzate le sue speranze, possa abolire questa legge di guerra che l'illustre conte di Cavour costantemente si ricusò di chiedere ed applicare nell'Italia meridionale; non cadiamo punto in contraddizione, perchè lasciando sussistere quest'eccezione non facciamo che circondare le nostre riforme di così circospetta pru-

denza politica, che, direi quasi, la modestia delle nostre proposte diventa un novello argomento perchè le medesime possano venir coronate dalla vostra approvazione.

L'ultima classe di oppositori ci dice: Ordinate ed estendete il sistema penitenziario; aspettate un anno o due; introducete la deportazione; poscia discuteremo la quistione dell'abolizione della pena di morte.

Signori, io veggio un emendamento dell'onorevole Conforti proposto in questo senso; mi riservo a suo tempo di discuterlo. Ma quanto al carcere perpetuo ed ai lavori forzati a vita, penalità che si propone di surrogare alla pena di morte, mi limiterò ad una sola osservazione, la quale basterà ad attribuire ad una simile obbiezione il carattere di un pretesto.

Quale è il risultato, che praticamente produrrebbe la nostra abolizione? Ogni anno vi è un certo numero di individui condannati a morte nel regno: questo numero appare dalle statistiche del Ministero; nel 1864 mi pare che in tutto il regno fu di 95 (e potrei dimostrare che riduconsi in realtà ad un numero minore).

Or non si tratta di riformare tutte le carceri penitenziarie del regno; è necessario soltanto di stabilire ed ordinare un luogo di pena speciale destinato a rinchiodere coloro i quali con le leggi attuali sarebbero condannati all'estremo supplizio, e che dietro la proposta riforma verrebbero assoggettati ad una perpetua casa di forza di carattere speciale, circondata da speciali guarentigie di sicurezza non solo, ma altresì sottoposta ai maggiori rigori della disciplina. Ecco perchè la Commissione non ha mancato nel suo progetto di aggiungere che si conceda piena balia al Governo di provvedere a ciò con apposito regolamento, il quale farà oggetto di seri studi, e toccherà nella severità di questa massima specie di repressione quell'ultimo limite, che lo separi dalla crudeltà e dall'abuso.

Nel vigente Codice penale, non altrimenti vedesi prescritto che il determinare i modi, in cui si espiano i lavori forzati, è abbandonato *ai regolamenti*.

Dunque potremmo coi regolamenti, a mio avviso, anche effettuare la totale soppressione e trasformazione dei bagni, che affretto co' miei voti, e potremmo parimente ordinare ogni altra riforma penitenziaria.

Ma checchè ne sia, se vi proponete di studiare con diligente cura l'argomento penitenziario, e di maturare tutte quelle riforme la cui introduzione è desiderata in questo ramo importante del pubblico servizio; non veggio perchè dovrete necessariamente premettere questi studi e l'opera di questa immensa riforma all'abolizione della pena di morte.

Voi non dovete che studiare l'ordinamento di unico carcere speciale per coloro, i quali invece di continuare ad essere puniti di morte, dovranno solo restringersi in questo carcere, acciò il sangue versato possa essere cancellato non già con lo spargimento di altro sangue, ma colle lagrime del rimorso e del ravvedimento.

Signori, io mi avveggo di aver tant'oltre abusato

della vostra tolleranza, che veramente ne arrossisco, e pongo termine a questo troppo lungo discorso.

Io debbo essere dolente che una così grande e nobile causa abbia trovato un debole difensore.

Molte voci. No! no!

MANCINI. Ma ve ne prego, o signori; supplite voi, consultando la vostra coscienza, ai difetti e alle lacune della mia orazione.

Ciascuno degli onorevoli colleghi saprà con la sua mente aggiungere validi argomenti a quelli che io venni passando a rassegna.

Signori, io vi domando di aver fede non solo nell'umanità, ma nella virtù e nella moralità del nostro paese.

Non fate appello alle codarde inclinazioni della paura, a quello che si pretende essere il buon senso, e che tanto spesso è l'eredità dell'ignoranza e d'inveterati pregiudizi. (Bene! a sinistra)

Consentiteci, lo ripeto ancora una volta, un'esperienza anche breve, soltanto di uno o di due anni. Avete ben veduto salvato e lasciato in vita Cipriano La Gala, senza atterrirvi, senza presagire che il paese precipitasse a rovina. (A sinistra: Benissimo!)

Allargate quest'esperienza sopra altri tanto meno scellerati di lui. Vediamo quale risultato ne otterremo al cospetto dell'Europa e del mondo!

Signori, sperando che quest'esperienza sarà coronata di buon successo, come io ne ho fede, deh non private, in nome della patria nostra, non private l'Italia, questa terra dei grandi uomini, dei grandi pensieri, delle grandi iniziative, della gloria legittima che potrà acquistare innanzi al mondo incivilito, se essa sarà la prima fra le grandi e culte nazioni ad attuare così splendida riforma, ed a raccomandarla all'immane imitazione del resto del mondo!

Fate, o signori, che come un italiano, il Beccaria, fu il primo fra gli scrittori a farsi precursore di questa grande rivoluzione nella scienza, le Assemblee italiane siano le prime che abbiano la fortuna di farla penetrare nelle legislazioni della terra! (*Applausi prolungati*)

PRESIDENTE. Penserei che l'attenzione della Camera, preoccupata dall'eloquente discorso che ha inteso, non debba protrarsi più oltre; altronde l'ora è tarda, mi parrebbe quindi il caso di sciogliere la seduta.

LA PORTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LA PORTA. Nel discorso dell'onorevole Mancini si produsse un incidente di grave importanza, che nè la Camera, nè il ministro possono lasciar cadere, senza prima pronunciarsi. Esso riguarda la compilazione dei dati statistici giudiziari delle provincie toscane raccolti dai carabinieri per ordine dell'autorità politica, incompleti, erronei, confusi, e dei quali venne fatta dal nostro ministro di giustizia comunicazione ad un ambasciatore straniero.

La conseguenza di questa comunicazione ufficiale in Germania ed in Inghilterra, dove si agita e si studia alacramente per l'abolizione della pena di morte, fu deplorabilissima; essa non solo reca sfregio alla civiltà

di una provincia italiana, ad una gloria nazionale, ma tende anche con una falsa esperienza a fuorviare, e far pressione contro la grande riforma nella legislazione penale, che presso quelle nazioni si sta inaugurando.

Io domando che la Camera, pria che si sciogla la presente tornata, esiga che l'onorevole ministro di grazia e giustizia risponda su questo fatto all'interpellanza formale direttagli dall'onorevole Mancini, e che, occorrendo, pronunci un suo esplicito voto.

VACCA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. L'onorevole La Porta ha esattamente interpretato e prevenuto un mio desiderio. Certamente io non avrei permesso per mio conto che la Camera si sciogliesse sotto la sinistra impressione destata da alcune severe parole dell'onorevole Mancini. Quelle severe parole toccavano un incidente del quale io desidero e vivamente desidero d'informare la Camera, e di porgere i più soddisfacenti chiarimenti.

L'incidente si presenta in un aspetto molto semplice. Un tal giorno io fui sollecitato dall'onorando ministro inglese in via officiosa a soddisfare ad un suo desiderio, ed era questo.

Egli dicevami esservi una Commissione parlamentare deputata dal Parlamento inglese a raccogliere alcuni dati statistici, alcuni studi comparativi sullo stato dell'abolizione della pena di morte in alcuna parte d'Italia e particolarmente in Toscana, ond'è ch'ei desiderava che il Ministero italiano volesse fornirgli codesti ragguagli, codesti dati statistici. Ed io, assecondando quel suo desiderio, mi affrettai a rispondergli che non avrei indugiato a raccogliere come meglio potessi codesti documenti statistici.

Senonchè, appena io mi adoperai a corrispondere a questo incarico, mi avvidi ben tosto che, per mala ventura, questi documenti statistici nel Ministero non eranvi, e che ben poco si sapeva intorno alle condizioni statistiche della Toscana.

Io non omisi di rivolgermi eziandio alle magistrature della Toscana, ma i ragguagli non mi pervennero che dalla sola Corte di cassazione, e sono questi che io avrò l'onore di sottomettere alla Camera e che consuevano appuntino con quelli che poc'anzi vi ha esposto l'onorevole deputato Mancini.

Ma questi ragguagli non fornivano dei chiarimenti pieni ed esatti; d'altra parte il ministro inglese mi faceva viva premura perchè io non indugiassi ancora la presentazione di questi dati statistici: fu allora che io credetti che, nella deficienza di dati statistici da non potersi così presto raccogliere dall'autorità giudiziaria che non era ancora in grado di rispondere alla mia domanda, e per le vive premure che il ministro inglese mi faceva e mi rinnovava, io credetti che non fosse imprudente consiglio il rivolgermi ancora al ministro dell'interno, all'autorità politica. Così adoprai.

Adunque i dati che mi pervennero dall'ufficio del procuratore generale della Corte di cassazione sono i seguenti che io esattamente ebbi a trasmettere al signor ministro inglese.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO

« Toscana. Primo periodo. Dal 16 novembre 1852 al 30 aprile 1859. Pena di morte (vale a dire il periodo in cui la pena di morte era iscritta nel Codice): omicidi per latrocinio 20, premeditati 7: totale 27. »

Poi segue il

« Secondo periodo. Dal 1° maggio 1859 al 31 dicembre 1864. Senza pena di morte (fu il periodo dell'abolizione, ma più breve): omicidi per latrocinio 10, premeditati 12: totale 22. »

Talchè, come la Camera vede, corre questa differenza in meno di cinque; ma è da notare che per gli omicidi premeditati (e noi torneremo più tardi su questa questione) vi ha un incremento.

Questi erano dunque i soli dati che mi venne fatto di ottenere dall'autorità giudiziaria, e questi io ebbi cura di fornire al ministro inglese.

In quanto poi agli altri elementi che ho potuto raccogliere dall'autorità politica, questi elementi certo io non avrei avuto la leggerezza, nè l'ebbi, di farmene mallevadore; io anzi fui sollecito di trasmettere questi documenti, ma dichiarando che questi mi venivano dall'autorità politica. E d'altra parte io ben considerava che quegli elementi raccolti così a casaccio non potevano fornire un criterio certo. E poi, o signori, non facciamoci illusioni, le statistiche stesse raramente possono presentarsi corredate di tutte quelle guarentie da accertarne la sincerità e l'esattezza: nelle statistiche vi è sempre una qualche cosa di congetturale e d'incerto.

Ma mi occorre anche, nell'interesse del vero, di rettificare una circostanza che ha pure il suo valore.

L'onorevole Mancini ha rilevata quella cifra veramente grossa, e ha detto che vi ha da esilararsi. Egli diceva: come va che questa cifra fornita dall'autorità politica vi presenta nientemeno che il numero di 99 accuse capitali?

MANCINI. No; omicidi.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Benissimo; di omicidi. E veramente sarebbe così. Ma qui è da rettificare una circostanza importante, ed è che, nel tecnicismo giuridico del Codice toscano, gli omicidi *praeter intentionem*, che qui sono nella categoria dei ferimenti, colà pigliano la qualificazione di omicidi. Questo vi spiega l'incremento di quella cifra, la quale in sostanza è una cifra complessa che abbraccia in sé anche gli omicidi oltre intenzione, che qui hanno il carattere ed il nome di ferimenti. Così si attenua quella cifra così grossa, e si riduce alle sue giuste proporzioni.

Quest'apparente esagerazione, o signori, che cosa vi prova? Vi prova solo che quel lavoro statistico sia stato fatto un po' in fretta, con poca cura. E di ciò mi pare che non si abbia a fare le meraviglie. Sarebbe stato certamente il ministro della giustizia grandemente responsabile se di queste cifre, di questi risultati statistici avesse assunto mallevateria.

Io, o signori, nol feci, io non feci che cedere ad una premurosa domanda che mi veniva fatta dal ministro

inglese perchè gli si fornissero quei documenti. Questo io feci senza assumerne alcuna responsabilità, ed io confido che la Camera vorrà tenersi paga di queste spiegazioni, e non ci vorrà vedere nulla che valga a giustificare le supposizioni ingiuste che vennero fatte, e che io altamente respingo.

MANCINI. Per mia parte dichiaro di essere pienamente soddisfatto dei chiarimenti dati dall'onorevole ministro della giustizia, dappoichè essi, da un lato, provano che egli non ripone una positiva fiducia in quelle indicazioni statistiche; dall'altro egli medesimo riconosce che queste, essendo state forse preparate da mano imperita, contengono confusioni e mescolanze di quei casi punibili colla pena capitale, che solo importava raccogliere, con casi che erano e continuarono ad essere punibili con altra pena. Egli insomma ha dichiarato che da questi dati non si poteva trarre alcuna fondata illazione.

Io sono lieto di queste dichiarazioni che sono quali poteva attendermi dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato.

Mi pare che è meglio rimandare la discussione...

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io sono a disposizione della Camera; ma non dissimulo che avrei bisogno di qualche tempo per rispondere ad un'orazione così splendida e piena di citazioni come quella dell'onorevole Mancini.

Voci. A lunedì!

RUSCHI. Per incarico ricevuto dal Comitato promotore istituitosi in Pisa ad oggetto di domandare al Parlamento nazionale l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni religiose, ho l'onore di presentare ventiquattro petizioni coperte di 1110 firme, e prego la Camera a volerle inviare alle rispettive Commissioni.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì 6 marzo:

1° Rinnovazione degli uffizi;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

Interpellanze:

3° Del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 gennaio che stabilisce le norme di servizio e i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari;

4° Del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della casa dei pii operai di Napoli;

5° Del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale, e a due circolari del 6 e 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma.

Discussione dei progetti di legge:

- 6° Approvazione di vari contratti di vendita o permuta di stabili demaniali;
- 7° Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;
- 8° Spesa sul bilancio della pubblica istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;
- 9° Ordinamento del museo industriale di Torino;
10. Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-21;
11. Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-61-62;
12. Lavori straordinari di difesa e navigazione ai fiumi e laghi;

13. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;
14. Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;
15. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;
16. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;
17. Estensione agli uffiziali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;
18. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; ordinamento dell'asse ecclesiastico.

TORNATA DEL 6 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Annunzio di morte del deputato Pinelli. = Congedi. = Rinnovamento degli uffizi. = Relazione sul progetto di legge per disposizioni forestali concernenti le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli ed altre. = Ripresentazione di un progetto di legge, modificato dal Senato, per l'abolizione dei commissari di leva. = Incidente sull'ordine del giorno. = Aggiornamento delle sedute a dopodomani, non essendo la Camera in numero.

La seduta è aperta al mezzo tocco.

CHIAVARENA, *questore*, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni (1):

10551. Mille ottantotto cittadini di Pisa;
10552. I componenti la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Viareggio in Toscana;

(1) *Petizioni sprovviste dei requisiti necessari per essere riferite, giunte alla Camera dal 6 gennaio a tutto il 6 marzo 1865.*

- Alberti Domenico, da Pettineo, circondario di Mistretta;
Anonimo (Un), da Napoli, per i frati liberali.
Anonimo (Un), pel popolo lucchese.
Anonimo (Un), da Foggia.
Anonimo (Un), per i renitenti alla leva delle provincie napoletane.
Anonimo (Un), da Napoli, per i concorrenti al premio di statistica.
Anonimo (Un), per gli impiegati dell'abolito macino di Sicilia.
Bassetta Giovanni Giuseppe, da Rola (Terra di Lavoro).
Berceto (104 abitanti del comune di).
Boffa Giuseppe Maria, da Santa Sofia d'Epiro (Bozzano), detenuto nel bagno di Pozzuoli.
Bugato Agostino, Moricca Francesco e Moricca Zaverio, consiglieri comunali di San Pier Fodele (circondario di Palme).

10553. La Giunta comunale di Terni;
10554. La Giunta comunale di Valguarnera;
10555. Il presidente delle Società operaie delle Puglie;
Domandano l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni religiose.
10556. Tre mila ottocento cittadini di varie diocesi

- Burruano Antonino, sacerdote.
Bonceda Antonio, segretario, della Consulta della congregazione di San Bartolomeo in Mazzara del Vallo.
Coatto (I condannati al domicilio) nell'isola di Capraia.
Conventi Leopoldo, da Napoli, già cancelliere istruttore.
Conti vedova Carmela, da San Martino (Terra d'Otranto).
Cavallini Bartolommeo, da Budrio.
Coatto (19 condannati al domicilio) in Cuneo.
Cluvelli Achille, Gaugemi Pancrazio e Alessi Lettizio, sostituiti segretari della procura generale del Re in Messina.
Della Monica Paolo, da Napoli.
De Cuscentis Serafino, già ricevitore del demanio e tasse del mandamento di Sconno in provincia d'Aquila.
De Sarno Antonio, detenuto nell'isola di Tremiti.
Diodato (padre), da Forlì, dei Minori Osservanti.
Egidio (padre), da Cortona, provinciale dei Cappuccini di Toscana.
Fico Vincenzo, da Mesoraca (Cotrone), già tesoriere comunale.